

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 e, smi

PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Gennaio 2019

Dott. arch. Monica Perroni

Dott. agr. Camilla Scalabrini

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo	1 FINALITA', CONTENUTI DEL PIANO ED EFFICACIA	3
Articolo	2 ELABORATI DEL PIANO	5
Articolo	4 VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA	7
TITOLO II	REGIME DI PROTEZIONE E AZZONAMENTO	8
Articolo	5 DIVIETI E NORME GENERALI	8
Articolo	6 TUTELA DELLE ZCS - ZPS	8
Articolo	7 AZZONAMENTO E DIRETTIVE	10
Articolo	8 ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE	10
Articolo	9 ZONA AGRICOLA SPECIALE	12
Articolo	10 ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO	13
Articolo	11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI	15
Articolo	12 ZONE DI FRUIZIONE	18
Articolo	13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	25
Articolo	14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE	27
III	POLITICHE E NORME DI SETTORE	30
Art.	15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	30
Articolo	16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	31
Articolo	17 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA	35
Articolo	18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO	36
Articolo	19 TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	41
Articolo	20 ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO OTTICO E LUMINOSO	41
Articolo	21 INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI	42
Articolo	22 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE	43
Articolo	23 ATTIVITA' DI RICERCA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE	44
TITOLO IV	NORME FINALI E TRANSITORIE	45
Articolo	24 ACQUISIZIONE DI AREE E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE	45
Articolo	25 VARIANTI, POTERI DI DEROGA E RETTIFICHE CARTOGRAFICHE	45
Articolo	26 SANZIONI, VIGILANZA E REPRESSIONE DEGLI INTERVENTI ABUSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	46
Articolo	27 STRUTTURE E OPERE INCONGRUE	47
Articolo	28 DEFINIZIONI	47
Articolo	29 REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELL'AREA PROTETTA	48
Articolo	30 NORMATIVA RICHIAMATA	48

Articolo 1 FINALITA', CONTENUTI DEL PIANO ED EFFICACIA

1. L'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (in seguito denominato Ente Parco) ha deliberato di procedere alla revisione del Piano d'area, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 21 febbraio 1985 n. 839/CR/194, con l'obiettivo di ridefinire il quadro programmatico e normativo secondo finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di coordinamento e sinergia tra le diverse scale della pianificazione; di partecipazione dei relativi livelli istituzionali e di adeguamento al nuovo quadro legislativo europeo, nazionale e regionale, tenendo conto che il Parco del Ticino appartiene a Rete Natura 2000 come Zone Speciali di Conservazione IT1150001 "Valle del Ticino" nella sua totalità e, dall'anno 2002, è inserito nella rete UNESCO delle Riserve della Biosfera MAB (Man and Biosphere).
2. Il Piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a. organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche.
 - b. vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone.
 - c. sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili.
 - d. sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate.
 - e. recupero e rinaturazione delle aree degradate.
 - f. tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.
3. Il Piano di area ha:
 - valore di piano territoriale regionale, costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
 - natura d'indirizzo, di inquadramento e promozione delle politiche per lo sviluppo socioeconomico e territoriale sostenibile.
 - efficacia all'interno del territorio del Parco del Ticino.
4. Il presente Piano di Area persegue gli obiettivi dettati dal PTR vigente: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio; sostenibilità ambientale, efficienza energetica; integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica; ricerca, innovazione e transizione produttiva; valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

5. Il Piano d'Area, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, garantisce la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR, attraverso: la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale, storico, culturale, paesaggistico e delle attività connesse; la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate; il recupero e la riqualificazione di aree degradate poste in territori rurali; il contenimento del consumo di suolo; il contenimento dell'edificazione frammentata e dispersa, al fine di evitare la dequalificazione del paesaggio e la modifica, in modo diffuso, dei suoi connotati tradizionali.
6. Il Piano di area è redatto tenuto conto delle misure generali "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e smi, e delle misure sito specifiche vigenti approvate con DGR n. 53-4420 del 19.12.2016 ed in linea con i dettami del Programma MAB UNESCO.
7. La tutela attiva del territorio si articola in strategie integrate di azioni e interventi programmati per salvaguardare:
 - la riduzione della perdita e la tutela della biodiversità.
 - la sostenibilità ambientale.
 - il sistema delle acque, sia dal punto di vista della regimazione sia della qualità.
 - il suolo, inteso come parte integrante del patrimonio paesaggistico e naturale del Parco e delle aree contermini, comprese quelle edificate.
 - il patrimonio faunistico, per salvaguardare e mantenere l'equilibrio biologico ed ambientale del territorio.
 - l'agricoltura, per il suo ruolo di salvaguardia, gestione e conservazione del territorio.
 - la qualità dell'aria.
 - le risorse storico-culturali e paesaggistiche e le emergenze archeologiche e architettoniche, considerati elementi fondamentali di caratterizzazione territoriale e paesaggistica.
 - la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino.
8. A tal fine, costituiscono obiettivi fondamentali del Piano:
 - l'adeguamento dei contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea.
 - la coerenza delle politiche di Piano rispetto alle diverse scale e livelli della pianificazione sovraordinata e sottordinata, per promuovere il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali coinvolte, in particolare, per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero.
 - la tutela attiva del territorio, da attuarsi attraverso forme di programmazione e gestione partecipate, capaci di promuovere lo sviluppo socio-economico e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche anche con riferimento a processi di integrazione rapportati al più ampio contesto territoriale.
9. Il Piano d'Area, in linea con PPR e PTR, detta disposizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento degli obiettivi assunti, stabilendo indirizzi **(I)**, direttive **(D)** e prescrizioni **(P)**. Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle pianificazioni territoriali, urbanistiche e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell'attenervisi. Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, urbanistica e

settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente. Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano di Area, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti vigenti.

10. Qualora le presenti norme rimandino ad atti assunti dalla Giunta regionale o a disposizioni legislative che possono subire nel tempo aggiornamenti o integrazioni, il rinvio si intende dinamico.

Articolo 2 ELABORATI DEL PIANO

- RELAZIONE
- NTA (Norme tecniche di attuazione)
- ELABORATI CARTOGRAFICI

Gli elaborati cartografici sono suddivisi in due gruppi, quello dell'analisi territoriale e quelli di progetto.

TAV. 1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	scala 1: 100.000
TAV. 2	AMBITI DI PIANIFICAZIONE	scala 1: 50.000
TAV. 3	CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI	scala 1: 50.000
TAV. 4	ZONIZZAZIONE MAB	scala 1: 100.000
TAV. 5 a-b	CORINE LAND COVER	scala 1: 25.000
TAV. 6	BOSCHI: TIPO COLTURALE E STRUTTURALE PRIMARIO	scala 1: 50.000
TAV. 7	CAPACITA' D'USO DEI SUOLI	scala 1: 50.000
TAV. 8	PAESAGGI AGRARI E FORESTALI: SISTEMI E SOTTOSISTEMI	scala 1: 50.000
TAV. 9	CATEGORIE DI TUTELA	scala 1: 100.000
TAV. 10 a-b	BENI ARCHITETTONICI, CULTURALI E PAESAGGISTICI	scala 1: 25.000
TAV. 11 a-b	IDROGRAFIA	scala 1: 25.000
TAV. 12 a-b	INFRASTRUTTURE E RETI DELLA MOBILITA'	scala 1: 25.000
TAV. 13 a-n	ZONIZZAZIONE	scala 1: 10.000
Tav-14	VERIFICA DI COERENZA E RISPETTO DEL PIANO DI AREA CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	scala 1: 25.000

- VERIFICA DI COERENZA E RISPETTO DEL PIANO DI AREA CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.
- RAPPORTO AMBIENTALE e STUDIO DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA
- SINTESI NON TECNICA

Articolo 3 ATTUAZIONE

1. Il Piano di area rappresenta quadro di coerenza per la pianificazione settoriale ai vari livelli, per la pianificazione territoriale provinciale e per gli strumenti urbanistici che, pertanto, debbono essere coerenti

con il piano di area e attuarne le relative disposizioni.

2. Al fine di garantire una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati, il Consiglio dell'Ente può adottare linee guida su tematiche specifiche.
3. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici alle norme del presente Piano di Area.
4. Il Piano di area entra in vigore dalla data di pubblicazione per estratto sul BUR ed ha efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
5. Per quanto concerne le previsioni pianificatorie contenute nel Piano sono individuati ai sensi della legislazione vigente i seguenti strumenti per la pianificazione e attuativi:
 - perequazione urbanistica.
 - accordi tra soggetti pubblici e privati.
 - piani particolareggiati.
 - piani di recupero.
 - piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata.

I piani attuativi devono essere recepiti dagli strumenti urbanistici e promossi dal Comune territorialmente interessato e/o da privati e associazioni, in collaborazione con l'Ente Parco.

6. Gli strumenti attuativi devono essere redatti per le seguenti 11 località, definite all'art. 12 zone di fruizione articolata (FA) e di fruizione puntuale (FP):
 1. (FA) Cicognola
 2. (FA) Miorina
 3. (FP) Vernome
 4. (FA) Ex Cerestar
 5. (FA) Ponte di Oleggio
 6. (FP) Mulino Vecchio di Bellinzago
 7. (FA) La Quercia
 8. (FA) Villa Picchetta
 9. (FA) Ponte di Galliate
 10. (FA) 10.1 Villa Fortuna – 10.2 Bagno del Lino- Sette Fontane-
10.3 Cna Sbianca 10.4 Candeggio Zucchi
 11. (FA) Ponte di Trecatenonché per le zone di riqualificazione ambientale di cui all'art. 13 e per le zone con attività produttive esistenti di cui all'art. 14.
7. Ferme restando le misure di salvaguardia fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.
8. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 7 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.

Articolo 4 VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1. Con riferimento alle procedure di Valutazione di impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di incidenza valgono i dispositivi normativi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia.
2. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), strumento atto a valutare, a priori, gli effetti ambientali indotti dall'attuazione di un piano o di un programma, garantendo l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel processo decisionale fin dalla fase di elaborazione di tali strumenti. Essa costituisce un'azione fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del Piano; a tal fine, l'attività di valutazione si avvale di tutti gli elementi e informazioni in possesso dall'Ente Parco.
3. La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.
4. Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza così come disciplinato dall' art. 43 della L.R. n. 19/2009 e smi.
5. Ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 19 /2009 e smi, con D.G.R. del Piemonte n. 36-13220 del 8/2/2010 la gestione dell'area ZSC e ZPS "IT1150001 Valle del Ticino" della Rete Natura 2000 è delegata all'Ente Parco.

Articolo 5 DIVIETI E NORME GENERALI

1. **P.** Su tutto il territorio del Parco non possono essere svolte attività ed effettuati interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva 19/2009 e, s m i.
2. **P.** E' vietato svolgere attività pubblicitaria, ad esclusione delle insegne degli esercizi siti in area Parco, che potranno essere autorizzate nel rispetto delle indicazioni tipologiche fornite dall'Ente Parco.
3. **P.** Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di costruire nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepi a verde. Deve comunque essere garantito il passaggio pedonale lungo la riva del fiume.
4. **P.** In area Parco è fatto divieto l'apertura di ricoveri, pensioni, centri di addestramento e/o simili per cani o gatti. In tema di ricovero di cani o gatti si rimanda ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
5. **D.** In relazione al divieto di apertura e coltivazione di nuove cave o attività estrattive di cui all'art. 8 comma 3 lettera c) della L.R. n. 19/2009 e, smi, all'interno del territorio del Parco eventuali attività a scopo scientifico, didattico o conformi alle finalità dell'Ente Parco, anche se con escavazione e commercializzazione dei prodotti, non sono considerate attività di cava, compatibilmente con la normativa vigente in materia di attività estrattive, di rinaturazione o, comunque, in generale, in materia di movimentazione e/o asportazione di sedimenti dall'alveo.
6. **D.** Le opere di recinzione con siepe a verde devono avvenire mediante piantumazioni debbono avvenire esclusivamente mediante semina o impianto di specie autoctone.

Articolo 6 TUTELA DELLE ZCS - ZPS

1. **P.** Al fine di tutelare l'area ZSC e ZPS Valle del Ticino (IT 1150001), in aggiunta alle misure generali di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 delle misure sito specifiche, approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016, si applica la normativa del presente articolo in tema di traffico veicolare, produzione dei rifiuti e dei reflui fognari, inquinamento luminoso, derivanti da nuovi insediamenti residenziali, turistici, produttivi, etc.
2. **D.** Al fine di mitigare l'impatto derivante dal traffico veicolare si dovranno adottare le seguenti azioni:
 - a) per le strade ad elevato traffico veicolare in caso di nuove costruzioni e/o ammodernamenti, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti possibili per diminuire l'impatto faunistico: reti di protezione,

sottopassi, barriere verdi, ecc. Nel frattempo si dovranno adottare i dissuasori ottici (catarifrangenti direzionali) su strade con traffico sino a 10.000 veicoli/giorno ed un limite di velocità di 60 Km/ora in area Parco, ad eccezione delle autostrade.

- b) regolare i limiti di velocità: per le strade principali di accesso, limite di 40 Km/ora all'interno del Parco. Per le strade secondarie limite di 30 Km/ora.
 - c) sulle strade di accesso all'inizio del Parco ed in zone particolari (lunghe rettilinee, zone con forte presenza di anfibi, ecc.) risultano utili i dissuasori posti sulla carreggiata.
 - d) lungo le strade di accesso, dove possibile, dovranno essere predisposte barriere verdi ad arbusti, anche non continue, per innalzare il volo degli uccelli e ridurre l'impatto acustico. Dove ritenuto vi sia pericolo per l'attraversamento di animali, si dovranno posizionare i dissuasori ottici (catarifrangenti direzionali).
 - e) al fine di evitare fenomeni di abbagliamento della fauna e di inquinamento luminoso, se consentito dalle norme del Codice della Strada e ritenuto sicuro per la circolazione dai competenti Enti, si dovrà vietare l'uso di fari abbaglianti all'interno dell'area Parco sulle strade di accesso e secondarie.
 - f) occorre predisporre piani di monitoraggio lungo le strade che percorrono il Parco, con particolare attenzione per quelle a maggior traffico, al fine di valutare nel tempo l'impatto sulla fauna derivante dagli investimenti ed individuare i punti critici per gli attraversamenti stradali.
- 3.** Al fine di mitigare l'impatto derivante dalla produzione dei rifiuti e dei reflui fognari derivanti dai nuovi insediamenti, si dovranno adottare le seguenti azioni:
- a) separazione, ove possibile, delle acque bianche e nere.
 - b) raccolta delle acque bianche, ove possibile, in apposite cisterne interrate per il riuso irriguo.
 - c) trattamento delle acque bianche prima dello scarico finale tramite vasca di disoleatura e vasca di sedimentazione opportunamente dimensionate.
 - d) trattamento delle acque nere prima dello scarico finale tramite:
 - doppia fossa Imhoff.
 - vasca di disoleatura.
 - trattamento di fitodepurazione, dove lo spazio a disposizione lo consente, con metodo tradizionale o con sub-irrigazione. Il trattamento di fitodepurazione deve sempre essere obbligatorio per scarichi in corsi d'acqua superficiali.
 - e) per gli scarichi nei corsi d'acqua superficiali, la qualità del refluo deve essere compatibile con quella del corpo ricevente in modo da non alterarne i parametri fisici, chimici e biologici.
- 4. D.** Al fine di mitigare l'impatto derivante dall' inquinamento luminoso **proveniente** dai nuovi insediamenti, si dovranno adottare le seguenti mitigazioni:
- a) utilizzare lampade a vapori di sodio ad alta pressione per l'illuminazione pubblica o per particolari esigenze di illuminazione privata;
 - b) utilizzare tubi fluorescenti al neon o lampade a basso consumo energetico per l'illuminazione esterna delle abitazioni;
 - c) ridurre al minimo la quantità di lampade all'esterno, il loro uso e la loro potenza;
 - d) non rivolgere i fasci luminosi verso il cielo e verso la campagna circostante al fine di diminuire il disturbo agli animali in generale.

5. D. Le azioni specifiche e i limiti numerici indicativi massimi ammissibili in termini di carico antropico sono riferiti a 18 aree ritenute omogenee per caratterizzazione ambientale e insediativa del Parco (beni culturali, assetto socio-economico, paesaggio) e per l'esistenza di attività antropiche e reti infrastrutturali.

Tali azioni, limiti numerici sono disciplinati dalla Valutazione di Incidenza, facente parte integrante del presente Piano, e devono essere presi in considerazione nella procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 4 in termini di PA- posti auto; PR- posti ristoro; PL –posti letto; AB - n. abitanti; UT- posti loisir e aree attrezzate.

Articolo 7 AZZONAMENTO E DIRETTIVE

- 1** Ai fini della specificazione delle prescrizioni e direttive di Piano, si riconosce l'articolazione del territorio del Parco nelle seguenti zone:
 - a. zone di riserva naturale speciale
 - b. zona agricola speciale
 - c. zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico
 - d. zone agricole e forestali
 - e. zone di fruizione articolata e puntuale
 - f. zone di riqualificazione ambientale
 - g. zone con attività produttive esistenti
- 2** **D.** Per le fasi progettuale ed autorizzativa degli interventi previsti dal Piano d'Area è necessaria da parte del richiedente la verifica della compatibilità con le previsioni dei PRGC vigenti adeguati al PAI e la classificazione del territorio in classi di pericolosità geologica ai sensi della normativa vigente.
- 3** **D.** Ove è previsto uno strumento attuativo, la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della pianificazione esecutiva è vincolata:
 - a. al rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici adeguati al PAI, nonché delle norme del PAI stesso.
 - b. All'osservanza dell'art. 18 del "Codice della Protezione Civile" di cui al D.lgs 1/2018 "Pianificazione di protezione civile".

Articolo 8 ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE

- 1.** Le riserve naturali speciali sono complessi eco-sistemici di elevato valore naturalistico, destinati alla conservazione di particolari valori ambientali esistenti, e comportano specifici compiti di conservazione. Esse sono caratterizzate da boschi particolarmente importanti dal punto di vista botanico-vegetazionale, da zone umide (lanche, mortizze, ghiaietti del fiume Ticino, zone naturalistiche perifluviali, fontanili, risorgive) nelle quali conservare alcune strutture naturali tipiche e da aree nelle quali è riconosciuta la presenza di fauna di particolare interesse. Sono di particolare interesse per la ricerca scientifica finalizzata alla migliore comprensione degli ecosistemi presenti.
- 2.** Le riserve naturali speciali sono in tutto 11.
- 3.** Nel Comune di Castelletto sopra Ticino è ubicata la Riserva Naturale Speciale denominata "Bosco del Monte". Nella zona al confine tra i Comuni di Varallo Pombia e di Pombia è situata la Riserva Naturale Speciale denominata "Campo dei Fiori - Casone". Nel Comune di Oleggio si trovano la Riserva Naturale Speciale denominata "Inglese" e la Riserva Naturale Speciale "Pramplina". Nell'area al confine tra i Comuni di Bellinzago Novarese e di Cameri sono situate la Riserva Naturale Speciale "Zona Militare" e la Riserva Naturale Speciale "Cascinone-Bornago". Nella zona al confine tra i Comuni di Cameri e di Galliate si estendono la Riserva Naturale Speciale "Bosco Vedro-Vallotto" e la Riserva Naturale Speciale "Costa Grande". Nell'area al confine tra i Comuni di Romentino e di Trecate si trova la Riserva Naturale Speciale

“Napoleone-Danico”. Nel Comune di Cerano sono situate la Riserva Naturale Speciale “Isolone-Fagiana”, la Riserva Naturale Speciale “Fortuna-Castioni”.

4. **D.** Le finalità istitutive delle zone di riserva naturale speciale sono:
- a. la conservazione ed il potenziamento naturalistico della tipica biocenosi forestale.
 - b. il mantenimento e il recupero del sistema idrografico superficiale e delle biocenosi naturali ad esso collegate.
 - c. la tutela degli elementi zoologici caratteristici e il recupero delle massime potenzialità faunistiche del sito.
 - d. la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica.

All'interno della riserva naturale speciale “Fortuna-Castioni” è individuata con apposito segno grafico nelle Tav- 13n, un'area attualmente agricola che deve essere portata a naturalizzazione, anche attraverso l'eventuale realizzazione di aree per la fitodepurazione.

5. **D.** Nelle riserve naturali speciali sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente interventi di carattere didattico, tecnico, tecnico- faunistico e scientifico.

6. **P.** Per la tutela degli habitat.

- a) Gli interventi antropici unicamente consentiti sono finalizzati alla riqualificazione naturalistica; in particolare l'attività agroforestale consentita nelle aree boscate e nelle aree intercluse attualmente di minor pregio naturalistico deve essere comunque orientata al raggiungimento dell'equilibrio eco-sistemico.
- b) La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati, fatte salve le operazioni autorizzate dall'Ente Parco, connesse alle attività selvicolturali e agricole e alla manutenzione ordinaria di sentieri e per le normali operazioni agricole.

7. **P.** Per la tutela del suolo e delle aree boscate:

- a) La gestione del bosco tipico del Ticino fa riferimento al Piano di gestione forestale vigente nonché alle norme sito specifiche in vigore.
- b) È vietato impiantare nuovi pioppeti o altre colture a rapido accrescimento.
- c) Relativamente ai pioppeti esistenti, fatto salvo quanto previsto dal Piano di gestione forestale, all'abbattimento delle piante deve seguire un rimboschimento con specie forestali autoctone effettuato dal proprietario. I pioppeti nei quali la copertura arborea derivante dai pioppi si sia ridotta a meno del 50% della copertura totale, sono considerati di fatto come formazioni boschive a tutti gli effetti. Sono vietati l'allevamento e il pascolo.
- d) Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, fatti salvi quelli con finalità di conservazione degli ecosistemi perifluviali, quelli legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado.
- e) È vietata qualsiasi nuova costruzione.
- f) È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.
- g) Non sono consentite nuove opere di urbanizzazione.
- h) Per gli edifici esistenti sono ammessi: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo.

- i) È altresì vietato il cambio di destinazione d'uso, fatto salvo il cambio di destinazione d'uso per gli edifici esistenti da destinare a finalità didattica o scientifica.
- j) È vietata la realizzazione di linee elettriche e cabine fino a 15.000 Volt. Per le linee elettriche e le cabine esistenti non saranno autorizzati di norma allacciamenti di edifici esistenti in area di riserva naturale, né l'attraversamento di tali aree con linee aeree, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.
- k) È vietata la costruzione di elettrodotti oltre i 15.000 Volt. Per i tracciati esistenti, nel caso di ricostruzione dovrà essere individuato un percorso alternativo, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.
- l) È vietata la posa di ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari.

Articolo 9 ZONA AGRICOLA SPECIALE

1. È definita zona agricola speciale per la tutela del *Pelobates fuscus insubricus* la porzione di territorio di Cameri. Tale zona costituisce un sito di rilevante importanza per la presenza del *Pelobates fuscus insubricus*, specie prioritaria ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE e riconosciuta come specie in pericolo di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for Conservation of Nature - IUCN).
2. Le finalità dell'istituzione della zona agricola speciale sono:
 - a) tutelare le caratteristiche naturali dell'area al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie *Pelobates fuscus insubricus* ivi presente.
 - b) conservare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area.
 - c) favorire la conoscenza della specie *Pelobates fuscus insubricus* e gli studi scientifici della stessa.
3. **P.** Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, fatti salvi quelli che, compatibilmente con la conservazione della specie *Pelobates fuscus insubricus*, abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, quelli che siano legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.
4. **P.** In ogni caso gli interventi non devono comportare la realizzazione di impermeabilizzazioni, rivestimenti con manufatti cementizi o similari, artificiose rettifiche, e alterazioni alla vegetazione spontanea arbustiva o arborea.
5. **P.** Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali domestici e/o esotici.
6. **D.** Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ettaro/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.
7. **D.** Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private temporaneamente recintate e appositamente individuate di concerto con l'Ente Parco.
8. **P.** È vietata qualsiasi nuova costruzione.
9. **P.** È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco.

Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.

10. **D.** Per gli edifici esistenti con s.u. fino a 250 mq sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale. Per tali interventi è consentito un incremento massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti. Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione è disciplinato dallo stesso.
11. **D.** Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, in regime di titolo abilitativo diretto è ammesso il recupero e il riutilizzo per esigenze del nucleo insediato, senza cambio di destinazione e senza incremento volumetrico.
12. **D.** Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà, è ammesso il recupero, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 10.
13. **D.** Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà, è ammesso il recupero e il cambio di destinazione nei limiti di cui al comma 10, senza possibilità di ampliamento della s.u. esistente.
14. **D.** Casseri e fienili costituiscono s.u. esistente.

Articolo 10 ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO

1. Sono individuate come zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico quelle parti del territorio costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale e di rilevante interesse faunistico, incluse le zone umide, a basso livello di antropizzazione, in cui l'obiettivo primario è preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda la vegetazione, la flora e la fauna, il suolo e il sistema idrico, e garantire la rinnovazione, l'affermazione e lo sviluppo dei boschi misti pluristratificati, e della struttura della comunità vegetale. Sono incluse altresì quelle parti del territorio a preminente vocazione forestale: boschi, fasce boscate, macchie isolate, boscaglie, arbusteti, rimboschimenti, e terreni incolti che possono essere destinati ad uso forestale. In tali ambiti è riconosciuto quale obiettivo primario assicurare, oltre al mantenimento della superficie boschiva nel miglior stato di conservazione culturale, la promozione di un uso multiplo e sostenibile dei complessi boscati.
2. In tali aree è ribadita la funzione essenziale dei complessi boscati per la conservazione degli habitat forestali, con falda freatica alta e con falda freatica bassa, come aree di collegamento ecologico funzionale, per la biodiversità ivi presente, in particolare per favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale, la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, e la presenza della fauna minore.
3. **D.** Le finalità dell'istituzione di tali aree includono la realizzazione di misure conformi agli equilibri ecologici, quali:
 - a) la conservazione, dove possibile, di boschi disetanei a composizione naturalmente mista,

- coerente con la tappa matura della serie di vegetazione autoctona (climax);
- b) il mantenimento di radure, per favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna;
 - c) il mantenimento di alberi vetusti e la conservazione di una porzione delle piante morte, capaci di ospitare sia animali vertebrati che invertebrati.
4. **P.** Sono vietate, salvo quanto diversamente previsto dal Piano di gestione forestale, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
 5. **P.** Su tutta la fauna, anche su insetti e fauna minore, sono consentite esclusivamente operazioni connesse all'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale e ricerca scientifica, a cura dei soggetti autorizzati dall'Ente Parco.
 6. **D.** Con riferimento alla caratterizzazione forestale del territorio, agli interventi di gestione del patrimonio forestale, nonché ai tempi di esecuzione dei medesimi si rimanda ai contenuti e alle prescrizioni del Piano di gestione forestale vigente e alle misure di sito specifiche vigenti.
 7. **D.** Il proprietario di aree boscate, o chiunque ne abbia la disponibilità, è tenuto ad attuare tutti gli interventi necessari per preservare o curare i boschi dall'invasione di insetti o crittogame o da altre patologie.
 8. **P.** Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali domestici e/o esotici
 9. **P.** Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ha/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.
 10. **P.** Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree temporaneamente recintate e appositamente individuate di concerto con l'Ente Parco.
 11. **P.** È vietata qualsiasi nuova costruzione.
 12. **P.** È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.
 13. **D.** Per gli edifici esistenti con s.u. fino a 250 mq sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale. Per tali interventi è consentito un incremento volumetrico massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti. Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione è disciplinato dallo stesso.
 14. **D.** Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, titolo diretto è ammesso il recupero e il riutilizzo per esigenze del nucleo insediato, senza cambio di destinazione e senza incremento volumetrico.

- 15. D.** Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà, è ammesso il recupero, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 13.
- 16. D.** Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà, è ammesso il recupero e il cambio di destinazione nei limiti di cui al comma 13, senza possibilità di ampliamento della s.u. esistente.
- 17. D.** Casseri e fienili costituiscono s.u. esistente.
- 18. P.** Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare.

Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI

- 1.** Sono individuate come zone agricole e forestali quelle parti del territorio destinate alla conduzione agricola e forestale in cui prevalgono gli elementi di valore paesaggistico, pur in presenza di elementi naturali sufficientemente estesi, che consentono la permanenza di biocenosi diversificate. Tali ambienti coltivati sono infatti ambienti naturali costituiti da un mosaico di ecosistemi, inframmezzati da lembi di foresta, da ecosistemi fluviali, da fasce ripariali, zone umide, etc., pertanto suscettibili di incrementare, con la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali, il valore naturalistico del Parco.
- 2.** Le zone agricole e forestali sono istituite a supporto di uno sviluppo agricolo orientato in funzione degli equilibri ecologici e funzionali degli ecosistemi; la ricostituzione della rete ecologica mira a ristabilire i rapporti tra gli elementi frammentati e gli ambienti naturali, nonché tra i diversi ambienti, da quelli più naturali a quelli più influenzati dalle attività antropiche.
- 3. D.** Le attività agricole e forestali esistenti devono essere indirizzate al mantenimento delle buone pratiche agronomiche, nonché con funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico e naturale.
- 4. D.** L'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata. Non sono consentiti interventi relativi a miglioramenti fondiari che possono comportare modificazioni degli elementi fisico-morfologici e storico-culturali esistenti.
- 5. P.** La modificazione delle colture di prati e marcite devono essere preventivamente valutate dall'Ente Parco.
- 6. P.** Nuovi impianti industriali da legno, pioppeti e piantagioni da biomassa a ciclo breve sono consentiti solo previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- 7. P.** Sono consentiti interventi di rinaturalizzazione, finalizzata a ridurre l'impatto ambientale e a valorizzare il paesaggio e la cultura agraria, attraverso scelte che riguardano le modalità di occupazione del suolo: forestazione, naturalizzazione, introduzione di colture di interesse storico ed ambientale previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.
- 8. D.** È auspicabile la costituzione di reti ecologiche, corridoi di paesaggio e corridoi ripariali, a tal fine devono essere mantenute le fasce non coltivate ai margini dei campi, le siepi e i bordi dei canali, che

ospitano popolazioni ricche ed abbondanti di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture, costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori, infine consentono di ricreare permeabilità ai flussi biotici e ridurre la frammentazione degli habitat.

9. **P.** Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali domestici e/o esotici.
10. **P.** Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ha/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.
11. **P.** Altre tipologie di allevamento, ad esclusione di quelle indicate al comma precedente, andranno valutate di volta in volta con l'Ente Parco, accompagnando la richiesta con una relazione di studio di compatibilità.
12. **P.** Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree, temporaneamente recintate e appositamente individuate di concerto con l'Ente Parco.
13. **P.** E' vietata ogni nuova costruzione nelle aree boscate. È consentita la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.
14. **P.** Per gli edifici esistenti con s.u. fino a 250 mq, nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, e al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione edilizia, finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale e l'inserimento di attività agrituristiche ai sensi della normativa vigente in materia. Per tali interventi è consentito un incremento volumetrico massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti. Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione è disciplinato dallo stesso.
15. **P.** Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, in regime di titolo abilitativo diretto è ammesso il recupero e il riutilizzo per esigenze del nucleo insediato, senza cambio di destinazione e senza incremento volumetrico.
16. **P.** Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà, è ammesso il recupero, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 12.
17. **P.** Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà, è ammesso il recupero e il cambio di destinazione, senza possibilità di ampliamento della s.u. esistente nei limiti di cui al comma 12.
18. **P.** È consentita la realizzazione delle residenze rurali e di nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola

e zootecnica, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di recupero dei manufatti esistenti in tutto o in parte inutilizzati. La realizzazione delle nuove strutture deve essere motivata in relazione alle effettive esigenze dell'azienda da definirsi in base, all'ubicazione della sede, alla capacità produttiva della stessa e in ogni caso la superficie coperta non deve eccedere il 15% della superficie del lotto di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti escludendo le aree boscate.

- 19. P.** Per le nuove strutture e l'ampliamento delle esistenti, occorre stipulare asservimento per il mantenimento all'uso agricolo per la durata minima di 20 anni da trascrivere nei registri immobiliari.
- 20. P.** In un'ottica di riduzione di consumo di suolo, sarà possibile edificare nuove residenze rurali e nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica solo comprovando l'impossibilità di utilizzare immobili esistenti e/o immobili dismessi e/o aree già degradate o pregiudicate anziché suolo agricolo e comunque nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo.
- 21. P.** L'edificazione di nuove residenze rurali dovrà rispettare i seguenti indici di densità fondiaria:
- | | |
|---|-------------|
| - terreni a marcita e prato permanente | 0,02 mc/mq |
| - terreni a mais o seminativo | 0,01 mc/mq |
| - terreni a coltura legnosa specializzata ed a coltivazione industriale del legno | 0,001 mc/mq |
- 22. P.** Al fine delle verifiche di edificabilità è ammesso il computo dei terreni anche non contigui, purché all'interno del territorio del Parco e asserviti alla conduzione della medesima attività dell'imprenditore agricolo o della sua azienda; i nuovi volumi per residenze rurali non potranno superare i 600 mc.
- 23. P.** La costruzione di nuove stalle o strutture legate ad attività di allevamento è consentita esclusivamente a seguito di stesura di patto unilaterale o convenzione tra l'Ente Parco e i proprietari consorziati che dichiarano da quali tenute all'interno del Parco ricavano almeno il 60% dell'alimentazione dei capi di bestiame. La richiesta del titolo abilitativo diretto deve essere accompagnata dal patto unilaterale.
- 24. P.** Le possibilità di intervento ed edificatorie sopra descritte sono subordinate alla verifica dell'esistenza e operatività dell'azienda agricola e previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.
- 25. P.** Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare.
- 26. P.** Per il nucleo rurale storico di S. Giorgio a Pombia sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione edilizia, fatta salva la priorità attribuita agli interventi di recupero e ristrutturazione edilizia dei manufatti dismessi esistenti. È ammesso un incremento massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, in regime di titolo abilitativo diretto da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti. Con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà, è ammesso il recupero, l'ampliamento nella misura del 30% della s.u. esistente fino ad un massimo di 100 mq da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 14.

Articolo 12 ZONE DI FRUIZIONE

1. Il Piano individua 35 zone di fruizione, suddivise in zone di fruizione articolata FA e in zone di fruizione puntuale FP.
2. Le zone di fruizione articolata si caratterizzano per una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero e per la necessità di procedere ad una loro organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione.
3. Le zone di fruizione puntuale si caratterizzano per una minore estensione e un minor numero di attività ricreative e di tempo libero consentite, nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo.
4. D. I caratteri degli interventi ammessi si suddividono in cinque tipologie:
 - T interventi di recupero e trasformazione di attività, aree e/o edifici esistenti
 - R interventi di contenimento e razionalizzazione delle attività esistenti e eventuale sviluppo limitato di nuove iniziative strettamente complementari alle esistenti
 - S interventi di riorganizzazione delle attività esistenti e di sviluppo limitato di nuove iniziative
 - N interventi di sviluppo organico di nuove iniziative
 - D centri e itinerari didattico/scientifici.
5. D. Si riporta l'elenco delle 35 zone di fruizione con l'identificazione della località, comune di appartenenza, definizione di fruizione e tipologia d'intervento.
6. P Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale per i quali non è prevista la redazione di un piano attuativo specifico è applicabile anche la normativa di zona di appartenenza escluso il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione già disciplinato dal presente articolo.

COD.	LOCALITÀ	COMUNE	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
01	Cicognola	Castelletto sopra Ticino	FA - fruizione articolata	R
02	Imbarcadere	Castelletto sopra Ticino	FP - fruizione puntuale	T
03	Ticino Panni	Castelletto sopra Ticino	FA - fruizione articolata	N
04	Miorina	Castelletto sopra Ticino	FA - fruizione articolata	S
05	Vernome	Castelletto sopra Ticino	FP - fruizione puntuale	T
06	Trota Vagabonda	Varallo Pombia	FP - fruizione puntuale	R
07	Ex Cerestar	Varallo Pombia	FA - fruizione articolata	N
08	Casone-Montelame	Pombia	FA - fruizione articolata	S
09	La Caserma	Marano Ticino	FP - fruizione puntuale	R
10	Laghetti Rascarola	Marano Ticino	FP - fruizione puntuale	R

COD.	LOCALITÀ	COMUNE	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
11	Nuova Sab-Ghia (Isola Vittoria)	Oleggio	FA - fruizione articolata	N
12	Isola di Caprera	Oleggio	FP - fruizione puntuale	T
13	Osteria del Ristoro	Oleggio	FP - fruizione puntuale	R
14	Fattoria del Pesce	Oleggio	FA - fruizione articolata	S
15	Ponte di Oleggio	Oleggio	FA - fruizione articolata	R
16	Circonvallazione	Oleggio	FP - fruizione puntuale	R
17	Itinerario didattico "Le ginestre"	Oleggio	FP - fruizione puntuale	D
18	Mulino Vecchio	Bellinzago Novarese	FP - fruizione puntuale	D/S
19	Bornago	Cameri	FP - Fruizione puntuale	T
20	La Quercia	Cameri	FA - fruizione articolata	R
21	Galdina	Cameri	FP - fruizione puntuale	T
22	Zaboina	Cameri	FP - fruizione puntuale	T
23	Villa Picchetta	Cameri	FA - fruizione articolata	S
24	Ponte di Galliate	Galliate	FA - fruizione articolata	R
25	La Dogana	Galliate	FP - fruizione puntuale	R
26	26.1 Villa Fortuna - Bagno del Lino 26.2 Sette Fontane 26.3 Cna Sbianca 26.4 Candeggio Zucchi	Galliate	FA - fruizione articolata	R
27	Torre Mandelli	Romentino	FP - fruizione puntuale	R
28	Centrale elettrica Valle Ticino	Trecate	FP - fruizione puntuale	R
29	Ponte di Trecate	Trecate	FA - fruizione articolata	R
30	Casa delle Fontane	Trecate	FP - fruizione puntuale	R
31	Colonia Elioterapica	Trecate	FP - fruizione puntuale	T
32	S. Cassiano	Trecate	FP - fruizione puntuale	R
33	Ristorante Venezia	Cerano	FP - fruizione puntuale	R
34	La Badiola	Cerano	FA - fruizione articolata	N
35	Ranch Mauritius	Cerano	FP - fruizione puntuale	R

FRUIZIONE ARTICOLATA	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	INCREMENTO VOLUMETRICO CONSENTITO
T	0
R	15% della s.u. esistente fino ad un max di 50 mq per unità immobiliare
S	30% della s.u. esistente fino ad un max di 100 mq per unità immobiliare
N	0
D	0
L'incremento volumetrico consentito deve essere quantificato come incremento della s.u. esistente, consentito quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di ristrutturazione edilizia* dei manufatti preesistenti in tutto o in parte inutilizzati.	
FRUIZIONE PUNTUALE	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	INCREMENTO VOLUMETRICO CONSENTITO
T	Sono consentiti incrementi di s.u. unicamente per interventi di riordino e adeguamento dei servizi igienico-sanitari fino ad un max di 30 mq
R	Sono consentiti incrementi di s.u. unicamente per interventi di riordino e adeguamento dei servizi igienico-sanitari fino ad un max di 30 mq
S	20% della s.u. esistente
N	20% della s.u. esistente
D	0
L'incremento volumetrico consentito deve essere quantificato come incremento della s.u. esistente, consentito quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di ristrutturazione edilizia* dei manufatti preesistenti in tutto o in parte inutilizzati.	

7. **P.** Nelle zone di fruizione articolata e puntuale sono previste la conferma di eventuali attrezzature e attività esistenti legate alla fruizione e l'insediamento di nuove attività, così come riportato nell'elenco di cui al comma successivo. La realizzazione e la gestione delle suddette attività, anche se comportano opere di carattere provvisorio e temporaneo, possono essere attuate attraverso interventi pubblici o convenzionati, o attraverso interventi di privati o associazioni, esclusivamente previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.
8. **D.** Per le 11 zone individuate all'art. 3 comma 6, il proponente, previa individuazione dello strumento esecutivo da parte del Comune, dovrà procedere alla redazione di strumenti attuativi anche per frazioni, con la possibilità di prevedere nuove costruzioni, aumenti di volumetria e mutamenti di destinazione d'uso dei manufatti esistenti. In assenza di detti Piani si potranno realizzare solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia senza incremento di s.u. e volumetrico e senza cambio di destinazione d'uso. È ammesso sempre, fatta salva la conformità alla normativa vigente, il recupero ai fini della realizzazione dell'alloggio per il titolare e/o il custode, fino ad un massimo di 200 mq di superficie da reperire nell'ambito della s.u. esistente.

9. **P.** Tali strumenti attuativi devono contenere:
- a) relazione, che definisca la portata degli interventi e la loro compatibilità ambientale;
 - b) elaborati grafici, fotografie e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto;
 - c) elaborati grafici e relazioni che analizzino tempi e modi di realizzazione degli interventi;
 - d) bozza di convenzione che regoli il rapporto tra Ente Parco, altri Enti pubblici eventualmente competenti e privati, con la quale vengano definiti gli impegni assunti, ivi comprese eventuali fidejussioni, cessioni ed opere accessorie da realizzare quale compensazione ambientale;
 - e) Piano finanziario dell'intervento, al fine di consentire la verifica della realizzabilità sul piano economico dello stesso.

10. **P.** Elenco attività e destinazioni d'uso unicamente consentite per singole zone di fruizione:

1. FA - Cicognola

Attrezzature e attività esistenti: campeggio, ristoro

Nuove attrezzature e attività: area attrezzata, parcheggi

2. FP - Imbarcadere

Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata, attracco, ristoro

Nuove attrezzature: punto informazioni, attività culturali e sportive - loisir, sbarco/imbarco canoe

3. FP - Ticino Panni

Attrezzature e attività esistenti: alaggio pubblico

Nuove attrezzature: area attrezzata, attività culturali, ristoro, parcheggio,

4. FA -Miorina

Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata, parcheggio, ristoro, sbarco/imbarco canoe; bed and breakfast

Nuove attrezzature: bed and breakfast, noleggio biciclette, area attrezzata, attività loisir

5. FP - Vernome

Attrezzature e attività esistenti: attività sportive, agriturismo

Nuove attrezzature: parcheggio

6. FP - Trota Vagabonda

Attrezzature e attività esistenti: parcheggio, ristoro

Nuove attrezzature: area attrezzata, noleggio bici e canoe sbarco/imbarco canoe

7. FA - Ex Cerestar

Attrezzature e attività esistenti: ristoro

Nuove attrezzature: area attrezzata, attività didattiche, attività loisir, attracco, attività sportive, bed and breakfast, punto informazioni, noleggio biciclette, parcheggio

8. FA - Casone - Montelame

Attrezzature e attività esistenti: parcheggio

Nuove attrezzature: area attrezzata, attività culturali, attività e progetti di ricerca scientifica, attività didattiche, attività loisir, attività sportive,

- agriturismo, centro Parco, noleggio biciclette, parcheggio, ristoro, ricettività
9. **FP - La Caserma**
 Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata, accesso al fiume, parcheggio
 Nuove attrezzature: ristoro
10. **FP - Laghetti Rascarola**
 Attrezzature e attività esistenti: attività sportive, agriturismo, ristoro
 Nuove attrezzature: area attrezzata, parcheggio
11. **FA - Nuova Sab- Ghia (Isola Vittoria)**
 Attrezzature e attività esistenti: parcheggio.
 Nuove attrezzature: attività di agriturismo, area attrezzata, percorsi ciclo-pedonali ed equestri, punto informazioni, noleggio biciclette
12. **FP - Isola di Caprera**
 Attrezzature e attività esistenti: nessuna
 Nuove attrezzature: agriturismo, bed and breakfast
13. **FP - Osteria del Ristoro**
 Attrezzature e attività esistenti: ristoro, area attrezzata, parcheggio
 Nuove attrezzature: nolo biciclette
14. **FA- Fattoria del Pesce**
 Attrezzature e attività esistenti: nessuna
 Nuove attrezzature: ricettività, ristoro, attività loisir
15. **FA - Ponte di Oleggio**
 Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata, accesso al fiume, parcheggio, ristoro
 Nuove attrezzature: punto informazioni, noleggio biciclette
16. **FP - Circonvallazione**
 Attrezzature e attività esistenti: ristoro, ricettività
 Nuove attrezzature: area attrezzata, parcheggio
17. **FP - Itinerario didattico "Le Ginestre"**
 Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata, attività didattiche, parcheggio
 Nuove attrezzature: ristoro stagionale, punto informazioni
18. **FP - Mulino Vecchio**
 Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata, centro Parco, parcheggio
 Nuove attrezzature: ristoro
19. **FP - Bornago**
 Attrezzature e attività esistenti: maneggio, attività sportive
 Nuove attrezzature: agriturismo
20. **FA - La Quercia**
 Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata, parcheggio, ristoro
 Nuove attrezzature: noleggio biciclette; attività loisir

21. FP - Galdina

Attrezzature e attività esistenti: //

Nuove attrezzature: agriturismo, ricettività, attività loisir, attività sportive.

22. FP - Zaboina

Attrezzature e attività esistenti: //

Nuove attrezzature: agriturismo

23. FA - Villa Picchetta

Attrezzature e attività esistenti: centro Parco, parcheggio, ristoro

Nuove attrezzature: area attrezzata, attività culturali, bed and breakfast, parcheggio, attività loisir, attività sportive, ricettività, noleggio bici,

24 FA - Ponte di Galliate

Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata, accesso al fiume, attività sportive, attività loisir, campeggio, parcheggio, ristoro, stazione ferroviaria

Nuove attrezzature: bed and breakfast, punto informazioni, noleggio biciclette

25 FP - La Dogana

Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata, ristoro, parcheggio, loisir

Nuove attrezzature: bed & breakfast

26 FP - Bagno del Lino - Villa Fortuna (36.1), Sette Fontane (36.2), Cascina Sbianca (36.3), Candeggio Zucchi (36.4)

Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata, accesso al fiume, parcheggio, ristoro

Nuove attrezzature: bed & breakfast, agriturismo, area attrezzata, parcheggio, noleggio biciclette

27 FP - Torre Mandelli

Attrezzature e attività esistenti: attività sportive, parcheggio, ristoro

Nuove attrezzature: area attrezzata, agriturismo, bed and breakfast,

28 FP - Centrale elettrica Valle Ticino

Attrezzature e attività esistenti: accesso al fiume, parcheggio, ristoro, sbarco/imbarco canoe

Nuove attrezzature: area attrezzata, attività didattica

29 FA - Ponte di Trecate

Attrezzature e attività esistenti: parcheggio, ristoro

Nuove attrezzature: area attrezzata, bed and breakfast, punto informazioni, noleggio biciclette, parcheggio, percorso vita

30 FP - Casa delle Fontane

Attrezzature e attività esistenti: area attrezzata

Nuove attrezzature: parcheggio

31 FP - Colonia Elioterapica

Attrezzature e attività esistenti: attività loisir, parcheggio

Nuove attrezzature: ristoro

32 FP - La Chiocciola - S. Cassiano

Attrezzature e attività esistenti: parcheggio, ristoro

Nuove attrezzature: //

33 FP - Ristorante Venezia

Attrezzature e attività esistenti: accesso al fiume, ristoro

Nuove attrezzature: area attrezzata, parcheggio

34 FP - La Badiola

Attrezzature e attività esistenti: accesso al fiume, parcheggio, ristoro

Nuove attrezzature: noleggio biciclette

35 FP - Ranch Mauritius

Attrezzature e attività esistenti: agriturismo, maneggio

Nuove attrezzature: noleggio biciclette

Articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

1. Le zone di riqualificazione ambientale sono porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, considerate critiche, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.
2. Le zone di riqualificazione ambientale comprendono le cave dove permangono attività di lavorazione degli inerti ovvero cave dismesse senza progetti di ripristino ambientale o con progetti considerati incompatibili con le finalità del Parco, e le discariche.
3. **D.** Il recupero di queste aree avviene attraverso un Piano attuativo da attuarsi di concerto con l'Ente Parco e che ha lo scopo di riqualificare l'area e di renderla compatibile con le caratteristiche della zona di vincolo a cui deve essere riportata dopo la trasformazione.
4. **P.** Si elencano le zone di riqualificazione ambientale con le rispettive zone di vincolo previste a riqualificazione avvenuta:

	DENOMINAZIONE	COMUNE	FUTURA ZONA DI VINCOLO
1	Ex Cerestar	Varallo Pombia	Zona di fruizione articolata / Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
2	Cave Ticino S.n.c.	Varallo Pombia	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
3	Cava Gallivanone - Fontane del Pesorto	Varallo Pombia	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico / Zona di fruizione
4	Nuova Sab-ghia	Oleggio	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico / Zona di fruizione (*)
5	Cave Ticino di Frattini S.n.c	Oleggio	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
6	S.r.l. Valle Ticino S. Giovanni	Oleggio	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
7	Discarica	Trecate	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico

[*] Zona di concertazione Lombardia/Piemonte, contigua alle aree del Parco Naturale del Piemonte

5. **D.** Le zone di riqualificazione ambientale possono essere riqualificate a cura dell'Ente Parco, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché di privati, previa presentazione di Piani attuativi, di cui all'art. 3 comma 5, che contengano:
 - a) relazione, che definisca la portata degli interventi di recupero e la loro compatibilità con le destinazioni d'uso previste;
 - b) elaborati grafici, fotografie e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto;
 - c) elaborati grafici e relazioni che analizzino tempi e modi di realizzazione degli interventi;
 - d) bozza di convenzione che regoli il rapporto tra Ente Parco, altri Enti pubblici eventualmente competenti

- e privati, con la quale vengano definiti gli impegni assunti, ivi comprese eventuali fidejussioni, cessioni ed opere accessorie da realizzare quale compensazione ambientale;
- e) Piano finanziario dell'intervento, al fine di consentire la verifica della realizzabilità sul piano economico dello stesso.
- 6. D.** La delimitazione effettiva delle zone di riqualificazione ambientale è definita in sede di Piano attuativo.
- 7. D.** La valorizzazione ambientale delle zone di riqualificazione ambientale prevede progetti di mitigazione ambientale e/o una ridefinizione delle destinazioni d'uso che possono essere di tipo:
- a) naturalistico, ovvero aree da destinare ad una evoluzione naturale con particolare riferimento alla forestazione naturalistica ed alla ricostruzione di zone umide;
 - b) agricolo-forestale, ovvero aree da destinare alla ricostituzione di siti agronomicamente produttivi, ivi compresa la destinazione a forestazione produttiva;
 - c) ricreativo, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture di servizio sostenibili, a basso impatto ambientale e paesaggistico;
 - d) turistico, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture quali: complessi ricettivi all'aria aperta, attrezzature sportive.
- 8. P.** Gli interventi finalizzati ad attività ricreative e/o turistiche da realizzarsi nelle zone di riqualificazione, qualora previsti e consentiti dalle norme di vincolo della zona cui devono essere riportate, possono essere proposti mediante richiesta di titolo abilitativo diretto convenzionato conforme ai seguenti criteri:
- a. a titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo deve prevedere la realizzazione nelle immediate adiacenze dell'edificio in progetto di superfici forestali o comunque piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto da destinare a verde fruibile dal pubblico pari ad almeno due volte la superficie globale dell'insediamento, ivi comprese corti e pertinenze. Nel caso sia impossibile realizzare tale verde nelle immediate adiacenze dell'edificio, lo stesso potrà essere reperito anche in altre aree individuate dal comune distanti dall'intervento proposto, è prevista anche la possibilità di acquisizione di aree di pregio da cedere all'Ente Parco.
 - b. deve essere garantita una dotazione di aree adeguate per le infrastrutture ad uso pubblico in particolare: aree a verde, parcheggi, punti di raccolta rifiuti, servizi igienici. Deve essere inoltre garantita la funzionalità di tali infrastrutture e servizi.
 - c. deve essere perseguito l'obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esistenti. La demolizione con ricostruzione è ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire l'inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante.
 - d. per ogni insediamento proposto devono essere previste, già in fase di progettazione, tutte le opere necessarie per l'inserimento ambientale e per la prevenzione degli inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque, l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento acustico e visivo. La realizzazione di dette opere deve precedere la realizzazione dell'insediamento.
 - e. le strutture ricreative realizzate o gestite da privati devono prevedere forme di convenzionamento con il Parco tese alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree adiacenti. La convenzione deve prevedere l'assunzione a carico dei privati che realizzano l'intervento, di tutti gli oneri per le infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di

- rifiuti e antinquinamento di cui al punto precedente.
- f. gli interventi andranno attuati con tecniche di ingegneria naturalistica.
 - g. gli interventi devono prevedere la demolizione di manufatti o impianti incongrui o dismessi ai fini della riqualificazione dell'area.
- 9 D.** L'elenco delle zone di riqualificazione ambientale potrà essere aggiornato ed integrato a cura dell'Ente Parco, che ha altresì la facoltà di specificare criteri e tempi per l'attuazione degli interventi di recupero e ripristino.
- 10 P.** Per le cave e le attività estrattive.
- a) È vietata l'apertura e la coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco.
 - b) La Cave Ticino di Frattini S.n.c. a Oleggio, e la S.r.l. Valle Ticino S. Giovanni a Oleggio, entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano, devono dislocare le attività di lavorazione degli inerti al di fuori del territorio del Parco. Fino allo scadere del termine si intendono comunque da mettere in atto interventi di mitigazione ambientale e paesistica da concordare con l'Ente Parco. Alla dismissione dell'attività deve fare seguito il Piano attuativo per il recupero dell'area.
 - c) La Cave Ticino S.n.c. a Varallo Pombia è considerata critica per la dislocazione territoriale, in parte all'interno del Parco e in parte confinante con esso. In particolare la porzione esterna al Parco è attiva per estrazione e lavorazione di inerti. Si dovrà attivare una concertazione tra l'Ente Parco e il comune di Varallo Pombia per la gestione dell'area.
- 11. P.** Per le discariche.
- a) all'interno del Parco non è ammessa la localizzazione di discariche o impianti di compostaggio.
 - b) I comuni, in collaborazione con l'Ente Parco, devono provvedere all'individuazione di eventuali discariche abusive, identificate come elementi di criticità e da sottoporre a progetti di recupero ambientale.
 - c) I progetti di recupero ambientale, previa dettagliata analisi degli ambiti territoriali, devono attuarsi attraverso una gestione ecologica dell'area, evidenziandone i caratteri fisico-naturali e il grado di fruizione dal punto di vista naturalistico.
 - d) per la discarica in territorio di Trecate, abbandonata e riambientatasi in modo naturale, devono prevedersi azioni di monitoraggio e controllo.

Articolo 14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- 1.** Localizzazione di nuove attività produttive.
- a) È vietata l'ubicazione e/o apertura di nuove attività industriali all'interno del Parco.
 - b) L'eventuale ubicazione di nuove attività industriali nelle zone contigue è soggetta a Valutazione di incidenza, al fine di verificare che non sussistano elementi di incompatibilità o fattori di impatto rispetto ai valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del Parco.
 - c) In fase di pianificazione territoriale e comunale di iniziativa pubblica e/o privata i Comuni, in collaborazione con l'Ente Parco, valutano la localizzazione di nuove attività industriali nelle zone contigue secondo criteri di minimizzazione dell'impatto e dell'incidenza ambientale, e

individuano soluzioni progettuali qualitativamente adeguate e coerenti con il contesto.

2. Attività produttive esistenti.

- a) **D.** Nel territorio del Parco risultano insediate le seguenti attività di tipo produttivo: attività di piscicoltura in località Cascina Zendone, Porcilaia in località Cascina Cardano, Balchem (Comune di Marano Ticino), Mirplast (ex Isolplast), Pombia, Nuova S.Al.Co.S. Catering srl (Comune di Galliate), attività di piscicoltura ex Azienda Agricola Mandelli nelle località Mulino di S. Cassiano (Comune di Trecate), Mulino Vecchio Cascina Borda (Comune di Cerano); una più dettagliata definizione delle attività presenti dovrà essere effettuata in collaborazione con i Comuni tramite un puntuale censimento.
- b) **D.** L'Ente Parco, pur privilegiando una prospettiva di trasformazione nella direzione di processi di riqualificazione ambientale e/o di ripristino dei caratteri naturalistici, prende atto della rilevanza socio-economica di tali attività, peraltro in alcuni casi già attive precedentemente alla istituzione del Parco. Di conseguenza, in linea generale, si considera compatibile la loro permanenza, anche con l'eventuale realizzazione di interventi necessari per l'adeguamento ad esigenze funzionali di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi. All'interno del contesto prevalentemente naturalistico del Parco tale compatibilità è però necessariamente subordinata alla verifica e valutazione degli impatti ambientali da queste generati sul sito e sul più ampio intorno ecosistemico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- corretto inserimento ambientale, con adeguate garanzie di contenimento e mitigazione di tutte le possibili forme di impatto (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna, paesaggio, rumore e vibrazioni, emissioni di rifiuti e inquinanti, etc.);
 - assoluta garanzia del rispetto della legislazione e delle normative vigenti in materia di rischio di incidente rilevante, di igiene ambientale e di sicurezza.

3. D. Per tutte le attività produttive esistenti, di cui al comma 2, eventuali interventi di riassetto, riorganizzazione, ristrutturazione o ampliamento derivanti da esigenze di adeguamento funzionale a requisiti di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi devono essere limitati ad un incremento massimo del 30 % della superficie coperta occupata dagli edifici e dagli impianti operativi al momento della richiesta e devono essere realizzati all'interno del sedime dell'area produttiva, utilizzando prioritariamente eventuali fabbricati dismessi. Per le attività industriali esistenti all'interno del Parco, se non dismissibili e/o rilocalizzabili anche mediante strumenti di perequazione, in aree maggiormente idonee all'esterno dell'area Parco, devono essere attuati gli opportuni interventi di mitigazione, da valutare di concerto con l'Ente Parco in considerazione del tipo di attività svolta, delle dimensioni e dell'eventuale pericolosità della produzione, della morfologia del terreno, della vegetazione esistente, dell'orientamento e dei venti dominanti. L'Ente Parco ha altresì la facoltà di imporre interventi di mitigazione ai soggetti inadempienti.

4 D. In caso di dismissione delle attività produttive: Porcilaia in località Cascina Cardano detta Baraggia, Industria Balchem (Comune di Marano Ticino), Nuova S.Al.Co.S. Catering srl (Comune di Galliate), Mirplast (ex Isolplast), Pombia, le aree si trasformeranno in zone di fruizione. La trasformazione sarà subordinata alle seguenti condizioni:

- a) redazione di un Piano attuativo comprendente l'intera area (i cui contenuti sono definiti alle lettere a), b), c), d), e) del comma 9 dell'art. 12.

- b) cessione ad uso pubblico di almeno il 30 % dell'area.
- c) demolizione della volumetria esistente

Saranno consentiti interventi di nuova realizzazione e/o recupero e ristrutturazione edilizia di parte dei manufatti esistenti con destinazione d'uso residenziale e/o ricettiva fino ad un massimo del 25% della superficie esistente, calcolata secondo quanto previsto dal PRG o dal regolamento edilizio vigente. Per gli interventi di nuova realizzazione dovrà essere rispettata l'altezza massima di 7,00 mt ovvero 2 piani fuori terra.

5 P. Per le attività di piscicoltura.

- a) All'interno del Parco non sono ammessi nuovi impianti di piscicoltura. Non sono considerati impianti di piscicoltura gli interventi e le strutture per il ripopolamento di specie ittiche autoctone nelle acque del Ticino. Tali strutture, pubbliche o private, devono essere convenzionate con l'Ente Parco che ne autorizza l'insediamento.
- b) I proprietari e/o gestori degli impianti esistenti devono rispettare quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di acquacoltura; devono inoltre garantire azioni di miglioramento dell'ambiente idrobiologico prevedendo, dove necessario, interventi di miglioramento della qualità degli scarichi, al fine di renderli ecologicamente compatibili con il corpo idrico ricevente.
- c) I proprietari e/o gestori degli impianti esistenti, contestualmente agli interventi di riassetto, riorganizzazione, ristrutturazione o ampliamento derivanti da esigenze di adeguamento funzionale a requisiti di efficienza, efficacia, sicurezza devono attuare interventi di mitigazione ambientale, prevedendo equipaggiamento a verde con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone, al fine di migliorare impatto visivo e inserimento paesistico-ambientale degli impianti di terra realizzati con bacini artificiali.
- d) Tutti gli interventi di riqualificazione dell'ambiente idrobiologico e paesaggistico sono da attuarsi mediante soluzioni progettuali e modalità realizzative da concordare con l'Ente Parco.
- e) In caso di dismissione delle attività: piscicoltura in località Cascina Zendone, piscicoltura Azienda Agricola ex-Mandelli nelle località Mulino di S. Cassiano (Comune di Trecate), piscicoltura Mulino Vecchio Cascina Borda (Comune di Cerano), le aree saranno trasformate in zone agricole nella misura di almeno il 70% della superficie totale dell'area. Il rimanente 30% della superficie potrà essere trasformato in zona di fruizione.

La trasformazione in zona di fruizione è subordinata alle seguenti condizioni:

- redazione di uno strumento attuativo di cui all'art. 3.
- demolizione dei manufatti e degli impianti esistenti.

Saranno consentiti interventi di nuova edificazione con destinazione d'uso ricettiva e/o ricreativa fino ad un max di 0,04 mq/mq da calcolarsi sul 30% destinato a zona di fruizione. Per gli interventi di nuova realizzazione dovrà essere rispettata l'altezza massima di 7,00 mt ovvero 2 piani fuori terra.

III POLITICHE E NORME DI SETTORE

Art. 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

1. La Valle del Ticino è Riserva della Biosfera MAB Unesco a partire dall'anno 2002 e in quanto tale il Parco persegue le finalità di tale Programma MAB Unesco:
 - a. individuare e valutare i cambiamenti nella biosfera determinati dalle azioni umane e dagli eventi naturali, e gli effetti degli stessi sull'uomo e l'ambiente, soprattutto nel contesto delle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.
 - b. studiare e comparare i rapporti dinamici tra gli ecosistemi naturali ed i processi socio-economici, soprattutto con riferimento alla progressiva perdita della diversità biologica e culturale ed alle serie minacce per gli ecosistemi e per la loro capacità di fornire servizi essenziali per il benessere umano.
 - c. assicurare sviluppo eco-compatibile ed un ambiente vivibile in un contesto globale caratterizzato da processi di rapida urbanizzazione e di eccessivo consumo energetico considerati come fattori scatenanti dei cambiamenti climatici.
 - d. promuovere lo scambio e la divulgazione di conoscenze sui problemi ambientali e sulle eventuali soluzioni, nonché la formazione ambientale nel settore della gestione e dello sviluppo sostenibile.
2. I. L'Ente Parco promuove le forme di agricoltura sostenibile nella coltura e produzione agricola e agroalimentare che privilegiano quei processi naturali che consentono di preservare la "risorsa ambiente" mediante le buone pratiche e il recupero delle tradizioni.
3. I. L'Ente Parco promuove forme di fruizione sostenibile ovvero mobilità lenta su due ruote sulle vie d'acqua e recepisce le previsioni progettuali della Regione Piemonte nell'ambito del progetto "Implementazione della via sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del Canale Industriale".
4. I. L'Ente Parco promuove le attività di educazione ambientale e favorisce lo sviluppo delle fattorie didattiche: aziende agricole opportunamente attrezzate e preparate per accogliere scolaresche, gruppi, famiglie e tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale.
5. D. La pianificazione settoriale e degli strumenti attuativi del Piano e dei piani sotto ordinati dovranno essere redatti in linea con i seguenti azioni:
 - a. riduzione del consumo energetico e promozione dell'utilizzo delle energie pulite prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale.
 - b. incremento della produttività economica orientando gli schemi di consumo e produzione ai principi della sostenibilità.
 - c. utilizzo delle risorse naturali in modo sostenibile.
 - d. uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo

priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa.

- e. limitazione del consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica.
- f. riduzione all'indispensabile della nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

6 D. L'Ente Parco promuove il ricorso a forme di energia rinnovabile quali ad esempio fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse. Al fine di incentivare il ricorso a forme di energia rinnovabili è consentita:

- a. D.** la realizzazione di nuove centraline idroelettriche all'interno di strutture esistenti già finalizzate a tale scopo, anche con interventi di ristrutturazione edilizia di queste ultime. Gli spazi esistenti non utilizzati potranno essere destinati, previa convenzione con l'Ente Parco, ad altre attività compatibili
- b. D.** la realizzazione di nuove centraline idroelettriche (*Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 10 del 22.07.2009*). Tali interventi sono subordinati alle seguenti due condizioni:
 - stipula di convenzione con l'Ente Parco;
 - redazione di un strumento attuativo di cui all'art. 3.

Articolo 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

- 1.** Si definisce tutela delle risorse idriche l'attività che persegue l'obiettivo della tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel territorio del Parco. L'Ente Parco favorisce il coordinamento fra gli enti e gli organismi preposti al controllo, tutela, regimazione e sfruttamento delle risorse idriche.
- 2. D.** Ogni intervento sulle acque deve essere verificato in ordine alla compatibilità con le previsioni dei Piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla normativa e con le esigenze di sicurezza idraulica.
- 3. P.** Ferma restando la competenza statale per la disciplina degli interventi e delle funzioni ad esso riservati, tutti gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione dell'equilibrio ambientale ed idrologico del sistema.
- 4. D.** L'Ente Parco esprime il proprio parere obbligatorio circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale, a fini manutentivi, che incidono sul regime delle acque, su zone umide, fontanili, laghetti di cava, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla salvaguardia dell'ittiofauna presente nelle stesse.
- 5. P.** L'estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale a scopo commerciale è sempre vietata, tranne che per gli interventi di sistemazione idraulica, di cui al comma successivo, effettuati da Enti pubblici.
- 6. D.** Nella fascia di divagazione fluviale (A) del PAI e nello scenario H-alluvioni del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), come da Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D. Lgs.

49/2010, occorre garantire l'evoluzione naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze, etc.), sono pertanto escluse quelle utilizzazioni e quelle modalità d'intervento che possono pregiudicare tali processi, mentre vanno previsti interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportuno sottratti, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica.

7. I. Valgono inoltre i seguenti indirizzi di cui ai punti seguenti.
 - a) I. Le utilizzazioni e gli interventi agroforestali non devono introdurre o sollecitare consistenti modificazioni nella modellazione del suolo e nelle condizioni infrastrutturali, se non nel senso della rinaturalizzazione.
 - b) I. Gli interventi che non siano da considerarsi di semplice manutenzione ordinaria e, pertanto, le opere di sistemazione spondale e ogni misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, sono inquadrati in appositi progetti finalizzati al raggiungimento degli scenari ambientali assunti come obiettivo, tratto per tratto, e basati su studi generali del comportamento idraulico del fiume e dei suoi affluenti. I progetti devono essere corredati da valutazioni preventive circa gli effetti idrodinamici attesi e l'impatto ecologico, ambientale e paesistico, con particolare riguardo per le risorse evidenziate dal presente Piano.
 - c) I. In linea generale, le opere e le misure idrauliche sopra citate sono orientate alla difesa dall'erosione delle sponde, alla riduzione delle velocità di traslazione e dei livelli di piena, al mantenimento di ampie aree golenali per la laminazione delle portate di piena, al riequilibrio dei trasporti solidi (anche per contrastare la tendenza all'abbassamento progressivo degli alvei), alla salvaguardia di precisi interessi pubblici (come nel caso di insediamenti o infrastrutture importanti, evitando di consolidare situazioni oggettivamente precarie, rischiose o abusive), al ripristino della naturale tendenza alla divagazione del corso d'acqua (ad esempio misure che favoriscono la progressiva dismissione di opere non strategiche per la difesa dalle piene) e devono essere realizzate ovunque possibile con metodi di biotecnica naturalistica, o con tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico, basati sull'opportuna profilatura delle sponde e sulla vegetazione riparia. Non sono pertanto prevedibili interventi di regimazione, con dighe o traverse, o di bacinizzazione, volti a consentire o favorire la navigabilità commerciale del fiume.
 - d) I. Le opere di difesa spondale devono essere attestate al limite della fascia di divagazione fluviale (A) e nello scenario H del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), ad eccezione delle protezioni per le infrastrutture di pubblico interesse.
 - e) I. Sugli sbarramenti esistenti, dighe e filarole, devono essere garantite misure idonee a consentire la risalita delle specie ittiche nonché la continuità della navigazione turistica ove consentita. Per le filarole devono essere messi in atto interventi di recupero della ghiaia in alveo con la realizzazione di apposite vasche di accumulo.
 - f) I. Non sono consentite nuove costruzioni all'interno della fascia di divagazione fluviale (A), tranne quelle consentite dal PAI e nello scenario H del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), nonché attività di fruizione che prevedano l'installazione di strutture fisse.
 - g) I. L'Ente Parco ha la facoltà di vietare a tempo determinato le attività di carattere collettivo o pubblico all'interno della fascia di divagazione fluviale (A), per motivi di sicurezza.
8. D. Ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo vige il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po; il presente Piano recepisce all'interno

delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 29, 30 e 38, 39 del PAI. Risultano inoltre vigenti le norme previste dai PRG comunali adeguati al PAI ai sensi della Circolare 7/LAP/ 96 della Regione Piemonte qualora definiscano norme di maggior dettaglio più restrittive.

- 9. D.** All'interno delle fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, da sottoporre all'Autorità competente.
- 10. D.** Nei territori della fascia A e nello scenario H del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), come da Direttiva Alluvioni 2007/60/CE sono consentiti esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza incremento di superficie o volume, né cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
- 11. D.** Ai sensi di questo Piano l'incremento del carico insediativo/antropico si verifica quando è presente un aumento di superficie lorda.
- Nei territori della fascia B, oltre a quanto sopra indicato, sono consentite opere di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa. Con il termine di ristrutturazione edilizia si ammettono, ai sensi della normativa vigente in materia interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzione di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superfici e di volumi; sia quelli di "tipo B" che possono comportare anche variazioni di superficie utile e recupero di volumi. Sono consentiti, per destinazione residenziale, interventi di ristrutturazione edilizia comportanti anche sopraelevazione degli edifici, con aumento delle superfici o volumi non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa. Sono inoltre consentiti, per destinazione produttiva, interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, nonché, previa valutazione da parte dell'autorità idraulica competente, opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità commerciale e da diporto.
- All'interno delle fasce C per gli edifici esistenti sarà necessario verificare l'esigenza di eventuali interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente. Nell'eventualità che tali interventi siano necessari, nel caso di assenza, non è ammesso incremento del carico antropico.
- Per interventi di riassetto territoriale si intendono misure non strutturali (sorveglianza, Piani di protezione, etc.), misure strutturali di tipo estensivo (miglioramento agricolo, riforestazione, etc.) e misure strutturali di tipo intensivo (difese spondali, consolidamenti sponde, etc.).
- 12. D.** Per la sicurezza e per la salvaguardia dei valori ambientali della rete idrica e irrigua, si applicano le seguenti fasce di rispetto di inedificabilità: per fiumi, torrenti e canali non arginati (100 metri) e arginati (25 metri dal piede esterno), consentendo unicamente percorsi pedonali e ciclabili,

piantumazioni e sistemazioni a verde. Almeno una delle sponde deve essere mantenuta alberata. Nelle fasce di cui sopra possono essere realizzate, su autorizzazione degli organi competenti le sole opere previste dal Piano Territoriale, quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o a impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.

- 13 D.** L'autorizzazione di nuovi scarichi e la modifica sostanziale di quelli esistenti è subordinata al rispetto dei criteri generali di cui all'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
- 14 D.** Le acque scaricate nel fiume Ticino e negli altri corpi idrici ricettori superficiali e del sottosuolo devono possedere requisiti di qualità compatibili con lo stato di qualità potenzialmente migliore del ricettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte. Devono inoltre essere compatibili con le finalità istitutive e di conservazione del ZSC.
- 15 D.** Compatibilmente con le puntuali esigenze di sicurezza idraulica e con le condizioni ambientali e naturalistiche (caratteristiche idrometriche, freaticometriche, fisiche, chimiche e biologiche delle acque, ittiofauna, erpetofauna, ornitofauna e teriofauna) è consentita la realizzazione di aree per la fitodepurazione delle acque reflue, predisposte con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Tali impianti di fitodepurazione devono essere realizzati a valle dei depuratori consortili, o di fosse Imhoff a servizio di edifici di civile abitazione, attività industriali o servizi terziari. Per gli scarichi derivanti da attività industriali possono essere inviati al trattamento di fitodepurazione esclusivamente i reflui compatibili con tale tecnologia.
In ogni caso deve essere previsto un sistema per il riciclo delle acque industriali.
- 16 P.** È vietata la copertura di corsi d'acqua naturali, canali e rogge, cavi irrigui, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco.
- 17 P.** Per la salvaguardia del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare e/o interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata dall'Ente Parco.
- 18 P.** E' vietata l'impermeabilizzazione di fossi e dei canali.
- 19 D.** L'Ente Parco tutela il sistema delle lanche e delle risorgive per la loro importanza ambientale e paesaggistica, come zone di elevato pregio naturalistico, attraverso opportuni interventi di gestione che rallentano l'evoluzione naturale e la tendenza all'interramento.
- 20 D.** Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico dovesse avvenire tramite il prelievo di acque sotterranee, il posizionamento delle opere di captazione dovrà essere effettuato tenendo in considerazione i rischi di esondazione e, nella realizzazione dei manufatti, dovranno essere previste modalità tecniche costruttive tali da scongiurare la comunicazione della falda emunta con acquiferi differenti e/o provenienti dalla superficie, nel rispetto della normativa vigente in tema di derivazioni.
- 21 P.** Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica e irrigua, si prevede una fascia di rispetto su entrambi i lati dei corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive, etc.), del Canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo le strade esistenti.

1. **I.** Il Piano persegue obiettivi generali di tutela dell'agricoltura che, per il suo ruolo di attività imprenditoriale multifunzionale, svolge una funzione fondamentale al fine della salvaguardia, gestione e conservazione del territorio del Parco; per il perseguimento di tali obiettivi, il Piano si avvale degli strumenti di attuazione e di gestione di cui all'art. 3.
2. **D.** Le attività agricole devono essere preferibilmente indirizzate verso la promozione e il miglioramento dell'utilizzazione colturale in termini tecnici, economici ed ambientali, secondo metodologie agronomiche ecocompatibili, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente fisico e delle acque, e di ridurre sprechi e cattivo uso delle risorse idriche. L'Ente Parco, in collaborazione con le Associazioni di Categoria Agricole promuove fra le aziende che operano nel territorio del Parco l'applicazione dei metodi di agricoltura sostenibile, biologica o integrata. L'agricoltura sostenibile è caratterizzata da pratiche agricole che perseguono:
 - a) il mantenimento e/o l'aumento della fertilità del suolo e della sua attività microbiologica;
 - b) la prevenzione dell'insorgenza di malattie crittogamiche;
 - c) la prevenzione del pullulare di organismi dannosi;
 - d) il ripristino ed il rispetto della complessità ambientale (biodiversità);
 - e) la riduzione e possibilmente l'eliminazione dell'immissione nell'ambiente di prodotti inquinanti.
3. **D.** L'Ente Parco promuove la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti chimici e dei prodotti fitosanitari ed incentiva l'uso di reflui zootecnici e ammendanti organici naturali. Sostiene, inoltre, la conservazione e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, allo scopo di realizzare corridoi ecologici naturali per il collegamento in rete delle riserve naturali speciali.
4. **D.** Gli interventi di sistemazione agraria, miglioramento fondiario, infrastrutturazione e edificazione devono essere subordinati al rispetto e alla ricostruzione del reticolo dei corridoi ecologici; i progetti relativi a tali interventi sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Parco e devono essere corredati dal rilievo dello stato di fatto esteso all'intorno più prossimo, atto a documentare la localizzazione, i collegamenti ai margini e la quantificazione della dotazione esistente di elementi vegetali minori e di altri elementi minori, siano essi individuati o meno dallo strumento urbanistico. I progetti devono altresì prevedere le opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti connessioni ecologiche e/o a crearne di nuove, riconoscendo agli elementi vegetali minori un ruolo fondamentale nella realizzazione dei corridoi ecologici.
5. **D.** L'Ente Parco promuove l'agriturismo, così come disciplinato ai sensi della normativa vigente in materia che costituisce riferimento per i requisiti tecnici e igienico sanitari delle strutture. L'Ente Parco ha la facoltà di rilasciare eventuali deroghe agli agriturismi convenzionati.
6. **P.** L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto ad autorizzazione comunale; è previsto il parere obbligatorio dell'Ente Parco, che, in relazione alla vulnerabilità ambientale del sito e in base ad una logica di riequilibrio del sistema fruizione dell'intero territorio del Parco, valuterà in particolare l'accessibilità delle strutture, la presenza di eventuali aree attrezzate con parcheggio nelle vicinanze delle strutture e il corretto inserimento ambientale degli eventuali parcheggi di nuova realizzazione, la cui entità dovrà essere commisurata a un terzo del numero dei coperti del ristorante.

Articolo 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO

1. L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del d. lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica, nonché ai sensi del PPR vigente.
2. **D.** Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:
 - a) le zone di particolare valore paesaggistico
 - b) la rete stradale storica
 - c) il sistema agrario storico
 - d) il sistema insediativo storico
 - e) le visuali panoramiche
 - f) gli accumuli di ciottoli in località Campo dei FioriTali beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.
3. **D.** Per gli orli e le scarpate dei terrazzi alluvionali e fluviali, comprendenti una fascia di territorio sviluppata su entrambi i lati per una larghezza pari a due volte l'altezza del salto morfologico, devono essere garantiti:
 - la conservazione dello stato di naturalità e la morfologia dei luoghi, evitando alterazioni dirette o indotte dall'edificazione o da altri interventi sul territorio;
 - l'attivazione di politiche finalizzate alla rinaturalizzazione delle situazioni di dimostrato degrado paesistico-ambientale;
 - l'introduzione di fasce di rispetto, con limitazioni alle attività anche di tipo agricolo, al piede e al ciglio dei rilevati;
 - la conformità agli art. 29 e 30 del PAI.
4. **D.** Per le aree con presenza di fontanili, per un intorno con raggio di almeno 200 metri dalla testa del fontanile e una fascia di 100 metri su ciascun lato lungo l'asta, devono essere garantiti:
 - il regolare deflusso idraulico, evitando la formazione di detrito di fondo e quindi il successivo impaludamento e interrimento della struttura;
 - il livello costante della curva piezometrica dell'acqua di falda;
 - la qualità delle falde superficiali, evitando fenomeni di inquinamento dovuti agli scarichi civili, industriali o agricoli, promuovendo l'utilizzo di tecniche di trattamento delle acque tramite filtri ambientali, quali la fitodepurazione;
 - i controlli necessari per evitare l'uso improprio dei fontanili, ad esempio come discariche;
 - il rispetto delle distanze delle superfici coltivabili rispetto al fontanile;
 - l'idoneità degli interventi di sistemazione e la regolarità della manutenzione;
 - la rinaturalizzazione dell'area, dove necessario, anche con interventi di sostituzione di specie

- vegetali invadenti con altre autoctone;
 - l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica quali passonate, graticciate, coperture diffuse;
 - l'incentivazione alla realizzazione di itinerari didattico-culturali ecocompatibili, individuando percorsi ciclopeditoni, percorsi botanici, luoghi di sosta attrezzati, anche con le opportune mitigazioni ambientali;
 - nella fascia di rispetto minima di 20 metri dalla testa del fontanile, 10 metri lungo l'asta per una lunghezza minima di 50 metri, il rispetto del divieto ad effettuare opere volte alla modifica delle caratteristiche morfologiche e della destinazione d'uso del suolo, con esclusione delle opere di recupero ambientale e/o rimboschimento, nonché il rispetto del divieto di interrimento della testa del fontanile e la salvaguardia della vegetazione spontanea.
- 5. D.** Per i dossi di particolare rilevanza ambientale, ossia dossi di alta radura e brughiera, deve essere garantito il mantenimento della vegetazione a brughiera ove ancora presente, attraverso opportuni interventi di gestione per rallentare l'evoluzione naturale della brughiera in bosco.
- 6. D.** Per il sistema dei navigli e canali, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere garantiti la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione paesistica:
- dei manufatti originali di ingegneria idraulica, anche di carattere minore, quali conche, chiuse, alzaie, ponti, mulini e opifici, centrali idroelettriche;
 - della navigabilità originaria, della percorribilità e della fruizione delle alzaie, con il contestuale recupero delle fasce marginali;
 - degli elementi di riconoscibilità territoriale, quali visuali, alberature, filari, cortine verdi, esistenti e di nuovo impianto.
- 7. D.** Gli interventi di manutenzione sui canali devono tendere al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei, prevedendo la salvaguardia della configurazione dei tracciati e dei manufatti di più antica realizzazione che su di essi insistono, anche con le opportune azioni mirate all'arresto dei processi di degrado in atto, al recupero ambientale e alla valorizzazione - anche fruitiva - degli aspetti storico-testimoniali. Tali interventi devono avvalersi preferibilmente di tecniche di ingegneria naturalistica, finalizzate anche alla ricomposizione delle condizioni biologiche adatte ad ospitare differenti organismi animali e vegetali.
- Per la salvaguardia del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare e/o interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata dall'Ente Parco.
- 8. D.** La rete stradale storica, di cui alla lettera b) del comma 2, è costituita dai tracciati su strada, sterrato o ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM 1:25.000 e dal confronto con le cartografie preunitarie. Essa costituisce la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo locale. Gli interventi e i progetti sulla rete stradale storica devono garantire:
- a) la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati di riconosciuto valore storico-culturale;
 - b) la leggibilità dei segni che li hanno storicamente caratterizzati (allineamenti degli edifici, visuali, alberature, muri di contenimento);
 - c) la possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo, a fini didattici e turistico-ricreativi.

- 9. D.** Il sistema agrario storico, di cui alla lettera c) del comma 2, è costituito dalle cascine, dalle tracce delle bonifiche e dalle partiture poderali, dalle cortine verdi e dalle colture pregiate (quali marcite, prati marcitori e irrigui), infine dalle aree residue di brughiera.
- La tutela del sistema agrario storico deve essere finalizzata a conservare e trasmettere:
- a) l'orditura storica degli insediamenti;
 - b) la morfologia e l'organizzazione del territorio;
 - c) gli elementi di pregio paesaggistico e naturalistico.
- 10. D.** Il sistema insediativo storico, di cui alla lettera d) del comma 2, è costituito da beni e agglomerati di particolare interesse storico, paesaggistico e ambientale, ai sensi dell'art. 24-25 PPR. La tutela del sistema insediativo storico deve essere finalizzata a:
- a) conservare e trasmettere gli organismi insediativi nel loro complesso e nel pieno rispetto degli elementi di connotazione peculiare dell'insediamento e delle caratteristiche tipologiche degli edifici.
 - b) mantenere il sistema di relazioni, rapporti visivi e strutturali delle diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo ed il suo contesto territoriale;
 - c) impedire la saturazione territoriale con urbanizzazioni che vadano ad inglobare i nuclei rurali storici.
- 11. D.** I punti di visuale profonda, ovvero le visuali panoramiche, sono individuati dal Piano ai sensi dell'art. 30 del PPR come zone dalle quali è possibile fruire degli orizzonti paesaggistici e spaziali. In tali zone è vietata qualsiasi modificazione non preventivamente autorizzata dall'Ente Parco, e dagli organi preposti al vincolo ai sensi di legge.
- 12. D.** La località Campo dei Fiori, a Varallo Pombia, è individuata dal Piano quale ambito con presenza di accumuli di ciottoli, testimonianza di una antica aureofodina. In tale località:
- il Piano tutela la conservazione della aureofodina, per la sua rilevante importanza archeologica e storico-documentale all'interno del territorio piemontese.
 - è vietato raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli e fossili, salvo autorizzazione dell'Ente Parco rilasciata per scopi scientifici, di ricerca, didattici o culturali.
- 13. D.** I beni di rilevanza storico-architettonica e culturale individuati dal PPR devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione dal proprietario o possessore. L'Ente Parco ha la facoltà di concedere eventuali contributi per promuovere la conservazione stessa dei beni.
- 14. D.** Ogni intervento progettuale su grandi cascine e cascine a corte deve tutelare e valorizzare i caratteri ricorrenti e tipici dell'edilizia rurale, garantendo la riconoscibilità ambientale percettiva degli spazi, dei caratteri tipologici e morfologici, e dei caratteri costruttivi e architettonico-decorativi. In tal senso è vietato il frazionamento e la privatizzazione degli spazi aperti comuni, all'interno delle grandi cascine e delle cascine a corte. Deve altresì essere garantito il mantenimento dell'impianto infrastrutturale originario, con il rispetto di cortine edilizie e allineamenti stradali preesistenti.
- 15. D.** Gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti a destinazione agricola e residenza rurale, laddove consentiti dalle disposizioni di zona di cui al Titolo II, e finalizzati sia all'utilizzo a scopi agricoli degli immobili che al loro riutilizzo funzionale, devono avere carattere prevalentemente conservativo e prestare particolare attenzione alla realizzazione di nuovi collegamenti verticali all'interno degli immobili, alla dotazione di nuovi spazi accessori alla residenza, ed al parziale tamponamento dei consistenti volumi vuoti esistenti. In tal senso valgono le seguenti indicazioni

progettuali:

- a) I nuovi blocchi scala devono essere realizzati in prosecuzione delle maniche dei fabbricati esistenti, con la stessa profondità e lo stesso modulo distributivo delle aperture, evitando l'apposizione di corpi edilizi posticci.
 - b) Il tamponamento dei fabbricati parzialmente aperti quali portici e fienili deve avvenire in arretramento rispetto al filo degli elementi verticali di sostegno, con materiali, che permettano di riconoscere la struttura esistente, nel rispetto delle regole compositive originarie per quanto concerne i nuovi orizzontamenti, e salvaguardando le caratteristiche grate in laterizio.
- 16. D.** Per il recupero funzionale dei rustici il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale e alle superfici oggetto di recupero non può superare il 40% per ogni singolo lotto di pertinenza degli edifici ai sensi della normativa vigente in materia.
- 17. D.** Per le nuove costruzioni o per interventi sull'esistente, dove consentiti dalle norme di zona di cui al Titolo II e comunque soggetti a parere obbligatorio dell'Ente Parco, valgono le seguenti indicazioni:
- a) le coperture sono da realizzarsi in cotto, mantenendo i coppi originari dove ancora presenti.
 - b) sono da smantellare e sostituire tutte le coperture in cemento-amianto, secondo le prescrizioni di legge.
 - c) le gronde sono da realizzarsi in legno, cotto o materiale lapideo; canali di raccolta e pluviali sono da realizzarsi in rame.
 - d) i serramenti sono da realizzarsi in legno.
 - e) le parti originariamente in muratura di sasso o mattone sono da mantenere a vista.
 - f) le tinteggiature esterne devono essere della gamma terrosa.
 - g) per quanto possibile dovranno essere mantenute le caratteristiche dei prospetti dei manufatti esistenti.
 - h) non è consentito l'inserimento di abbaini; è consentito l'inserimento di finestre tipo vasistas nella copertura.
 - i) la pavimentazione dei cortili non deve essere realizzata in asfalto, cemento o similari, ma deve essere realizzata con materiali facilmente rimovibili e comunque filtranti per le acque meteoriche. L'Ente Parco valuterà di caso in caso la superficie massima pavimentabile che, di norma, non dovrà essere superiore al 50% della superficie complessiva del cortile.
 - j) la pavimentazione sotto portici di abitazione o casseri o edifici rurali non più utilizzati a tale fine, deve essere realizzata in ciottoli di fiume, mattoni o cotto in genere e lastre di sasso.
 - k) le nuove costruzioni dovranno collocarsi vicino a strade esistenti per limitare la realizzazione di nuove infrastrutture di servizio, localizzarsi in aree poste in continuità con insediamenti e nuclei rurali preesistenti, non costituire ostacolo a visuali panoramiche sul paesaggio e adottare mitigazioni ambientali per migliorare l'inserimento nel contesto.
- L'Ente Parco ha altresì la facoltà di accogliere/approvare eventuali soluzioni progettuali alternative, ritenute maggiormente rispondenti a criteri di sostenibilità e di qualità dell'architettura, nonché a principi di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ambiente.
- 18. D.** Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, in tali casi valgono le seguenti indicazioni:
- a) la superficie massima delimitabile con recinzione è individuata in 10 volte la superficie coperta per edifici a destinazione residenziale o residenziale agricola; nell'area di corte per fabbricati ad uso agricolo con esclusione dei terreni coltivati; nel perimetro dell'area di pertinenza (parcheggi,

- parchi, verde) ad esclusione delle aree boscate per attività turistico-ricettive; secondo quanto stabilito nelle norme di sicurezza e salvaguardia vigenti per impianti e reti tecnologiche;
- b) è consentita la suddivisione interna di aree industriali già recintate;
 - c) le recinzioni non devono essere realizzate in muratura, ma con pali in legno o metallo plastificato o siepi naturali autoctone oppure con reti o fili metallici e assimilabili, da occultare all'interno di dette siepi.
 - d) non è consentito l'uso del filo spinato per le nuove recinzioni e per il rifacimento delle esistenti;
 - e) l'altezza massima consentita è di 1,50 metri;
 - f) gli eventuali sostegni della recinzione possono essere semplicemente infissi nel terreno o avere fondazioni puntuali interrate per tutto il loro sviluppo.
 - g) Deve essere garantito il passaggio della piccola fauna.
 - h) accessi carrai e pedonali possono essere realizzati in legno, metallo o misti, in colore naturale del legno, verde, nero o nelle gamme terrose, per un'altezza massima di 2,00 metri.
 - i) eventuali pilastri di sostegno per gli accessi carrai o pedonali possono essere realizzati in legno, metallo o muratura di mattoni facciavista o intonacati e tinteggiati con colorazioni della gamma terrosa.
 - j) è consentita la demolizione totale della recinzione senza rifacimento o con rifacimenti compatibili con quanto previsto nel presente comma.
- 19. D.** L'Ente Parco ha altresì la facoltà di accogliere/approvare eventuali soluzioni progettuali alternative, ritenute maggiormente rispondenti a criteri di sostenibilità e di qualità dell'architettura, nonché a principi di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ambiente.
- Le recinzioni per strutture a scopo scientifico possono essere realizzate in deroga ai punti sopra riportati previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.
- 20. D** La realizzazione di staccionate che non si configurino come recinzioni di fondi è consentita. Le staccionate in legno potranno essere destinate a:
- a) contenimento di animali tipo paddock, con un'altezza massima di 1,40 metri;
 - b) delimitazione di aree attrezzate e parcheggi, con un'altezza massima di 1,00 metri;
 - c) protezione di sponde di corsi d'acqua e laghetti, in aree aperte al pubblico, consentendo comunque il passaggio pedonale lungo la riva, con un'altezza massima di 1,00 metri;
 - d) protezioni, per fini pubblici, di aree e zone in cui limitare l'accesso per motivi di salvaguardia e sicurezza.
- Le staccionate per strutture a scopo scientifico possono essere realizzate in deroga ai punti sopra riportati previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.
- 21. P** È comunque vietata la costruzione di recinzioni nelle fasce di rispetto del fiume. È altresì vietata nelle fasce di rispetto di ferrovie e strade esclusivamente comunali, provinciali e statali, se non previo parere degli Enti preposti al vincolo. Opere di recinzione sono inoltre vietate nei tratti interessati dalla viabilità, anche ciclo- pedonale, del Parco.
- 22. D.** La realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati è subordinata al parere favorevole dell'Ente Parco e ad eventuale valutazione di inserimento ambientale delle opere.
- 23. D.** Per il ricovero dei veicoli andranno prioritariamente utilizzati volumi esistenti. Ove ciò non sia possibile, è consentita la realizzazione di volumi appositi di pertinenziale ai sensi di legge con caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive in armonia con i volumi preesistenti e previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.

- 24. D.** Con riferimento alle piscine private non sono consentite opere e impianti fuori terra.
- 25. D.** Le piscine sono realizzabili solo nelle pertinenze degli edifici e con bordo della vasca a livello del terreno circostante.
- 26. D.** Gli eventuali volumi provvisori, funzionali alle esigenze di cantiere, saranno collocati in posizioni di scarsa interferenza con le principali visuali e realizzati preferibilmente in legno o lamiera tinteggiata con colori che si armonizzino con il contesto ambientale nel quale dovranno essere inseriti.

Articolo 19 TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1. I.** L'Ente Parco promuove:
 - a) l'eliminazione di ogni forma di inquinamento dell'aria che possa causare danno alla flora, alla fauna, agli ecosistemi, recare danno alla salute umana, deteriorare beni architettonici e storici, nuocere agli usi agricoli, ricreativi e produttivi del territorio. Gli interventi e le attività che si svolgono nel territorio del Parco non devono comportare un peggioramento della qualità dell'aria;
 - b) azioni di monitoraggio e iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento atmosferico o comunque al suo contenimento entro livelli compatibili.
- 2. I.** Il presente Piano in conformità con i Piani di zonizzazione acustica comunali persegue il contenimento di ogni forma di inquinamento acustico.
- 3. I.** L'Ente Parco, di concerto con gli Enti territorialmente interessati promuove azioni di monitoraggio e iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento acustico proveniente da fonti fisse e mobili, in particolare di quelle forme che possono arrecare danno o disturbo alla fauna, e che possono costituire alterazione dell'ambiente.

Articolo 20 ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO OTTICO E LUMINOSO

- 1. I.** L'Ente Parco, persegue l'obiettivo di abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso, all'interno del territorio dell'area protetta e nelle aree che si sviluppano all'esterno in un intorno significativo in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, ai fini della salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali, ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna, della conservazione degli equilibri ecologici e dei beni ambientali monumentali, della visione del cielo notturno, nonché del miglioramento della qualità della vita e della sicurezza della circolazione stradale.
- 2. I.** L'Ente Parco, a seguito di studi specifici sull'inquinamento luminoso, potrà individuare le tipologie di fonti luminose il cui uso è vietato all'interno del Parco.
- 3. I.** È comunque sempre vietato l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste.
- 4. I.** Per il territorio del Parco si fa riferimento alle linee guida per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche di competenza della Provincia di Novara.

**Articolo 21 INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI
TECNOLOGICI**

- 1. P.** Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione di incidenza, gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento e modifica delle infrastrutture e degli impianti tecnologici (depuratori, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e relative strutture connesse) sono soggetti a parere obbligatorio dell'Ente Parco, che può contestualmente fornire indicazioni in merito:
 - b) all'inserimento dell'opera nel Parco sotto il profilo della compatibilità ambientale
 - c) alla riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità eco-sistemica, nonché il collegamento ciclopeditonale tra le varie parti del Parco
 - d) alle opere necessarie al consolidamento delle scarpate stradali
 - e) al tipo di copertura e di ciglio stradale.
- 2. D.** Per quanto concerne la viabilità minore e le infrastrutture, sono individuati con apposito simbolo nelle Tavv. 12a e b i principali accessi, il percorso ciclabile del Parco, le aree attrezzate e i parcheggi.
- 3. D.** Gli interventi ammessi sulla viabilità minore, da realizzarsi previo parere obbligatorio dell'Ente Parco, consistono in:
 - a) percorsi pedonali, ciclabili ed equestri
 - b) spazi per la sosta
 - c) aree verdi attrezzate per il gioco all'aria aperta che non comportino manufatti edilizi salvo che per servizi igienico-sanitari
 - d) parcheggi prioritariamente in corrispondenza degli spazi di sosta e delle aree verdi attrezzate o in corrispondenza di insediamenti rurali, legati alla presenza di attività agrituristiche.
- 4. D.** I percorsi pedonali, ciclabili ed equestri devono essere opportunamente segnalati e oggetto di periodica manutenzione da parte dei soggetti gestori. Nei percorsi ciclabili, al di fuori delle Riserve Naturali Speciali, sono possibili interventi di stabilizzazione del fondo stradale o l'impiego di materiali a base bituminosa con finitura superficiale a basso impatto ambientale (tipo ghiaietto). Per i percorsi ciclabili siti negli ambiti di pregio naturalistico (Riserva Speciali), ove possibile, la pavimentazione deve essere mantenuta o realizzata con materiali naturali e permeabili, congrui con quelli caratteristici del paesaggio agrario storico del parco.
- 5. P.** Per quanto concerne le altre strade pubbliche, comunali o gravate di servitù d'uso pubblico, che costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse consortile per l'accesso e fruizione pubblica dell'ambiente, gli interventi ammessi, da realizzarsi previo parere obbligatorio dell'Ente Parco, sono limitati ad allargamento della piattaforma fino al calibro massimo di 4 metri per le strade carrabili e della larghezza consentita dalla normativa vigente per le strade ciclopeditone, e rettifica dell'asse longitudinale nonché ad adeguamento dei raggi di curvatura, nel rispetto, ove possibile, del tracciato esistente.
- 6. P.** Per tutti i progetti inerenti l'ampliamento e la modifica delle strade pubbliche non statali né provinciali, valgono comunque le seguenti limitazioni e prescrizioni:
 - a) tutto il percorso deve essere corredato da impianto di barriera verde, realizzata con essenze locali, con funzione di barriera acustica e antinquinamento atmosferico; tale proposta

progettuale deve essere compresa nella progettazione e avere coincidenza di esecuzione con i lavori principali;

- b) i tracciati devono salvaguardare con opere di mitigazione la continuità delle reti irrigue e dei percorsi di collegamento dei fondi;
- c) i cantieri di lavoro e la viabilità per i mezzi operativi devono essere localizzati e individuati in accordo con l'Ente Parco; i progetti esecutivi relativi al ripristino ambientale delle opere eseguite per la realizzazione del cantiere, devono essere altresì concordati con l'Ente Parco prima dell'inizio dei lavori.

7. D. L'Ente Parco e i Comuni realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggior accessibilità pubblica al Parco; nelle zone ad attrezzatura per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.

8. P. I nuovi parcheggi e le nuove aree attrezzate non possono comunque essere localizzati all'interno delle riserve naturali; l'Ente Parco ed i Comuni interessati, nella definizione progettuale delle aree di parcheggio, devono salvaguardare l'inserimento ambientale nel Parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve essere di tipo permeabile, così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno.

9. P. Le linee elettriche e telefoniche di nuova costruzione o ricostruzione all'interno del Parco dovranno essere interrato e seguire il tracciato di strade e percorsi esistenti, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi o le specifiche norme di zona di cui al Titolo II, laddove non sia possibile interrare le linee devono essere adottate tipologie a basso impatto ambientale con preferenza, ove possibile, ai pali in legno.

10. P. Le linee elettriche e telefoniche aeree esistenti, ove possibile, si dovranno sostituire con linee che richiedono ridotte fasce di rispetto o non ne necessitano. Dovunque si debba lasciare una fascia di rispetto non alberata, l'ente gestore dovrà garantire due sfalci annui al fine di evitare il diffondersi di infestanti e costituire un ecosistema stabile o provvedere alla piantumazione con impianto stabile di bassi arbusti.

11. P. Non sono ammessi nuovi impianti di pali o tralicci per la posa di ripetitori di telefonia mobile o similare.

12. P. Ai sensi della DGR 14 dicembre 2010 n. 3-1183 essendo il Parco del Ticino ZSC non sono consentiti impianti fotovoltaici a terra.

13. P. Nel caso di smantellamento di tratti di elettrodotto esistente, devono essere rimosse tutte le strutture e deve essere ripristinato l'ambiente tenendo conto di quello presente nelle vicinanze, della zonizzazione del Piano e delle indicazioni del Piano di gestione forestale.

14. P. Per la realizzazione di nuovi guard-rail o la sostituzione degli esistenti, devono essere adottate tipologie a basso impatto ambientale e preferibilmente con la parte a vista in legno.

Articolo 22 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

1. P. In tutto il territorio del Parco è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti al trasporto dei

disabili, per quelli a servizio delle attività agricole e forestali, per le operazioni idrauliche ammesse, per l'accesso da e per la proprietà privata.

2. **D.** Il percorso ciclo-pedonale del Parco individuato dalla Deliberazione di Giunta Regionale 27 Luglio 2015 n. 22-1903 "Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale" ai sensi della L.R. 17.04.1990 n. 33, denominato "*Via del Ticino*", e riportato cartograficamente nelle tav. 12 a-b è da considerarsi di uso pubblico.
3. **I.** L'Ente Parco, sentito il Comune o l'Ente competente, può temporaneamente chiudere al pubblico o controllare l'ingresso su sentieri e zone del Parco, al fine di evitare indici di affollamento eccessivi e realizzare una gestione razionale delle risorse naturali.
4. **P.** La percorribilità ciclopeditonale individuata nelle tav. 12 a-b e equestre delle strade, delle strade alzaie, delle strade e dei percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d'acqua, qualora non sia di impedimento all'esercizio dell'attività agricola, costituisce limitazione alla proprietà privata e pubblica delle strade stesse, connotata alla necessaria fruibilità sociale dell'ambiente del parco. Conseguentemente:
 - a) **P.** non è ammessa la chiusura di strade e/o percorsi ciclo-pedonali di uso e passaggio pubblico, anche se realizzata a mezzo di cartelli o di segnalazioni volte ad impedire il libero transito ciclopeditonale ed equestre su strade e percorsi, pubblici o privati.
 - b) **P.** entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano devono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni ed altri impedimenti al libero transito ciclopeditonale ed equestre all'interno del parco, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi pena le sanzioni di cui all'art. 26 del presente Piano.
 - c) **D.** l'Ente gestore del parco approva il regolamento d'uso delle strade e dei percorsi ciclopeditonali ed equestri, dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso e della buona conservazione dei beni privati e pubblici.
 - d) **P.** Il transito delle mountain-bike è consentito esclusivamente su strade e sentieri esistenti o percorsi appositamente individuati dall'Ente Parco.
 - e) **P.** È vietato l'abbandono di strade e sentieri esistenti o percorsi appositamente individuati dall'Ente Parco.
- b. **D.** A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche, incompatibili con il libero transito ciclopeditonale ed equestre, il Presidente dell'Ente gestore può autorizzare chiusure temporanee di strade o percorsi.

Articolo 23 ATTIVITA' DI RICERCA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE

1. **I.** L'Ente Parco, oltre alle attività di pianificazione, gestione e monitoraggio dell'ambiente, promuove attività di educazione ambientale, di ricerca scientifica applicata alla tutela dell'ambiente, di applicazione dei principi di sostenibilità ambientale, metodi di restauro ambientale, di salvaguardia e arricchimento dei valori e delle tradizioni locali, di salvaguardia delle attività agricole e silvo-pastorali tradizionali.

Articolo 24 ACQUISIZIONE DI AREE E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

1. **D.** Ai sensi della legge 37/94 *“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”* si prevede la prelazione delle aree demaniali e militari da parte dell’Ente Parco e in seconda battuta degli Enti locali, al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale, fruizione sociale attraverso la rinaturalizzazione delle aree, ovvero la realizzazione di programmi connessi all’agricoltura compatibile.
2. **D.** L’Ente Parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e/o delle aree ritenute di pregio naturalistico salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e smi. Il diritto viene esercitato al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale, attraverso la rinaturalizzazione delle aree, ovvero la realizzazione di programmi connessi all’agricoltura compatibile.

Articolo 25 VARIANTI, POTERI DI DEROGA E RETTIFICHE CARTOGRAFICHE

1. **D.** Alle norme del presente Piano è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che non possano diversamente essere localizzate.
2. **D.** La deroga di cui al presente articolo è assentita con deliberazione dell’Ente Parco e autorizzata dalla Regione, alla quale vanno trasmessi i citati atti deliberativi dell’Ente Parco. Ai piani di area possono essere apportate varianti ai sensi della L.R. n. 19 /2009 e smi
3. **D.** La deliberazione dell’Ente Parco, di cui al comma 2, stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, ovvero l’indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.
4. **D.** All’istanza di deroga, di cui al presente articolo, deve, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione necessaria, nonché una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:
 - descrizione delle caratteristiche tecniche dell’opera;
 - descrizione dell’ambiente interessato dall’intervento;

- identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare eventuali effetti negativi.

5.D. Nel caso che l'opera comporti una trasformazione d'uso del suolo di aree a vegetazione naturale, la relazione tecnica deve contenere uno specifico studio nel quale devono essere considerati il significato ecologico delle specie presenti e della loro associazione in termini di frequenza nel territorio del Parco, il significato faunistico della formazione e le possibilità di vicarianza, il significato paesaggistico, il significato ricreativo, il significato in relazione alla difesa idrogeologica.

6.D. Il parere del parco non esime dal dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni ai sensi di legge

7.D. Detta documentazione deve essere trasmessa alla Regione, unitamente alle deliberazioni dell'Ente Parco e relativi allegati, previsti dal comma 4.

8.D. Il Consiglio dell'Ente Parco può provvedere a limitate rettifiche cartografiche, qualora vengano accertati palesi errori di redazione o a seguito del passaggio da cartografie a grande scala a quelle di dettaglio.

9.D. L'Ente Parco può altresì provvedere a rettifiche cartografiche in conseguenza a variazioni dell'assetto idrografico, con delibera del Consiglio.

10.D. L'Ente parco può provvedere a eventuali rettifiche di limitate dimensioni, che interessino la perimetrazione della zonizzazione, anch'esse per errore di redazione o per motivate esigenze di carattere naturalistico che consentono una migliore tutela.

Articolo 26 SANZIONI, VIGILANZA E REPRESSIONE DEGLI INTERVENTI ABUSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1.D. Nel territorio del Parco la vigilanza su tutti gli interventi privati e pubblici è esercitata dall'Ente Parco e dagli altri soggetti istituzionalmente competenti.

2.D. L'Ente Parco richiede alle autorità competenti la sospensione cautelativa di ogni intervento, che ai sensi della legge, o per disposizione delle norme di Piano, di Piano di settore o di Regolamento esecutivo, sia sottoposto a comunicazione, segnalazione, autorizzazione, parere obbligatorio, permesso di costruire o convenzione, quando risulti che l'esecutore dell'intervento non agisca in base a provvedimento emesso, ovvero quando risulti che l'esecutore dell'intervento agisca in difformità rispetto al provvedimento emesso.

3.D. L'Ente Parco segnala alle autorità competenti la remissione in ripristino, contenente le eventuali prescrizioni vincolanti da osservarsi da parte del contravventore. Ove la remissione in ripristino non sia possibile, l'Ente Parco richiede l'esecuzione del necessario recupero ambientale.

4.D. Ove il contravventore, nel termine assegnato, non abbia provveduto alla remissione in ripristino o al recupero ambientale, l'Ente Parco può richiedere alle autorità competenti di ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori occorrenti, con rivalsa di spese a carico del contravventore.

5.D. Le ordinanze sono emesse senza pregiudizio delle sanzioni penali o amministrative. Restano ferme altresì le competenze in materia edilizia conferite ai sensi della normativa vigente in materia.

6.D. Le violazioni delle norme contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge in vigore riferite ai vari articolati. Per le violazioni non sanzionate da specifiche

normative di legge, si applica il concetto di danno ambientale.

Articolo 27 STRUTTURE E OPERE INCONGRUE

1. Si definiscono strutture e opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio del Parco che per impatto visivo, dimensioni planivolumetriche o caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale e paesaggistica dei luoghi e sono incompatibili con le finalità istitutive del Parco o con le norme di zona di cui al Titolo II.

2. I. L'Ente Parco di concerto con il competente Settore Regionale può individuare le opere e le strutture incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di riqualificazione territoriale e ambientale che si vogliono realizzare anche attraverso una loro totale o parziale demolizione, e gli indirizzi e le direttive per gli interventi attuativi.

3. I. Per le opere e le strutture incongrue l'Ente Parco di concerto con il competente Settore Regionale ha la facoltà di definire con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate, i tempi e i metodi di gestione, le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto, nonché le modifiche degli impianti di produzione e i tempi e le modalità di dismissione di eventuali attività presenti.

4. D. Su tali manufatti sono consentiti esclusivamente interventi migliorativi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne e interventi di trasformazione dell'immobile per usi compatibili, ivi compresa l'eventuale demolizione totale o parziale del fabbricato.

Articolo 28 DEFINIZIONI

Attività di loisir

zone attrezzate per gioco piccoli, campo bocce, bar/degustazione, percorso vitae, sosta cavalli, area picnic, noleggio bici, canoe, sosta attrezzata per tende/ campeggi sostenibili

Attività sportive

bici, canoe, rafting, cavalli, campi sportivi eco-compatibili

Attività ricettiva

struttura ricettiva alberghiera, bed and breakfast, ostelli.

*Ove indicato ricettività nel Piano si intende che la eventuale ristorazione presso le strutture stesse sia solo ad uso della propria clientela.

*Ove è previsto l'inserimento di attività di fruizione tipo B&B dovrà essere prevista anche la residenza privata.

Attività ristoro

ristoranti, bar, punti di degustazione, chioschi di somministrazione cibo e bevande anche ambulanti stagionali.

Area attrezzata

area a servizio dei fruitori del Parco attrezzata con bacheche, tavoli, panche, pergolati

postazioni barbecue, accessori e servizi igienici per rendere più piacevole la sosta nella natura del luogo.

Altre attività eco-compatibili non comprese nell'elenco potranno essere integrate mediante le procedure di cui all'art. 25

I circoli privati, club, associazioni finalizzati alla somministrazione di servizi di fruizione sono assimilabili alle attività di cui al presente articolo e pertanto si applica la normativa di zona di riferimento.

Articolo 29 REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELL'AREA PROTETTA

2. D. Il soggetto gestore dell'area protetta dovrà adottare, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale istitutiva vigente n. 19/2009 e smi, il "Regolamento dell'Area Protetta" che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno dell'area stessa, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui agli articoli 5, 6.

Articolo 30 NORMATIVA RICHIAMATA

1. D. Per tutte le disposizioni di legge e circolari applicative citate nelle presenti Norme di attuazione si intendono applicate successive modifiche e integrazioni anche sostitutive e/o abrogative.